



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU




Ministero della Salute



Italiadomani
PIANO NAZIONALE
DI RIPRESA E RESILIENZA



REGIONE AUTONOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA



ASL8 CAGLIARI

Azienda socio-sanitaria locale

Sede Legale
Ospedale Marino, Viale Lungomare Poetto n. 12, Cagliari

Sede operativa
Cittadella della Salute, via Romagna n. 16, PAD. H, Cagliari
Telefono: 070 6097934 (Sede operativa)
Telefono: 070 6097932 - 070 6097909
mail: direzione.generale@asl8cagliari.it



ARES SARDEGNA

Azienda Regionale Salute

via Piero della Francesca n. 1
09047 Selargius (CA)
cod. fisc. / P. Iva 03990570925

PNRR - Missione 6 salute, Component 2 – Investimento 1.1.

Ammodernamento del parco tecnologico e digitale ospedaliero, Sub-intervento 1.1.2 Grandi Apparecchiature.
CUP B24E22000230006

STRUTTURA:

P. O. Marino
Viale Poetto 12, CAGLIARI

INTERVENTO:

**Lavori di adeguamento locali per installazione di:
RM P.O. Marino**

ASL n.8 Cagliari

Struttura Complessa
Ufficio Tecnico e Patrimonio

sede operativa
Cittadella della Salute, via Romagna n. 16,
PAD. H, Cagliari

pec: servizio.tecnico@pec.asl8cagliari.it

ALLEGATO 8

progetto definitivo esecutivo

Capitolato Speciale d'Appalto

rev 0

Luglio 2025

Il Progettista
Ing. Francesco Moi



Il Responsabile della fase di
progettazione
Ing. Mario Osvaldo Areddu

Il dirigente delegato di
SC Ufficio Tecnico e Patrimonio
Ing. Fabio Francesco Farci

Il Responsabile Sicurezza RMN
Dott.ssa Marianna Loi

Il Direttore Dip. Radiologia
Dott. Stefano Marcia

Il Direttore Generale
Dott. Aldo Atzori

Capitolato Speciale d'Appalto

Sommario

PARTE I – DEFINIZIONI GENERALI ED OGGETTO DELL'APPALTO	3
CAPO I – Definizioni generali	3
Definizioni.....	3
CAPO II – Descrizione dell'appalto	3
Art. 1 Oggetto dell'appalto.....	3
Art. 2 Ammontare dell'appalto	3
Art. 3 Documenti che fanno parte del contratto	6
Art. 4 Descrizione sommaria delle lavorazioni	8
PARTE II – PRESCRIZIONI RELATIVE ALL'ESECUZIONE DEI LAVORI.....	10
CAPO I – Prescrizioni generali	10
Art. 5 Condotta dei lavori da parte dell'appaltatore	10
Art. 6 Trattamento normativo e retributivo dei lavoratori	10
Art. 7 Obblighi dell'Appaltatore	12
Art. 8 Osservanza delle disposizioni normative	12
Art. 9 Gestione dei sinistri e dei danni	13
Art. 10 Risoluzione del contratto per colpa dell'appaltatore	13
Art. 11 Recesso dal contratto.....	13
Art. 12 Definizione delle controversie e iscrizione delle riserve.....	13
Art. 13 Accordo bonario.....	16
Art. 14 Controversie	16
Art. 15 Custodia e manutenzione delle opere fino all'approvazione del collaudo	16
Art. 16 Andamento dei lavori.....	16
Art. 17 Responsabilità dell'Appaltatore	17
Art. 18 Subappalto.....	17
Art. 19 Garanzia definitiva – polizze assicurative.....	19
Art. 20 Tempo utile per l'ultimazione dei lavori – Penale per il ritardo.....	20
Art. 21 Pagamenti in acconto	21
Art. 22 Anticipazione del prezzo.....	23
Art. 23 Conto finale.....	23
Art. 24 Collaudo.....	24
Art. 25 Oneri e obblighi diversi a carico dell'appaltatore.....	25
Art. 26 Fallimento o risoluzione ed obblighi dell'appaltatore in caso di presentazione della domanda di concordato ex art. 40 CC (codice della crisi di impresa e dell'insolvenza)	29
Art. 26/bis Modificazioni soggettive	30
Art. 27 Prezzi d'appalto e oneri vari dell'Appaltatore.....	30
Art. 28 Piano di sicurezza e coordinamento	30
CAPO II – Prescrizioni particolari	30
Art. 29 Garanzia	31
Art. 30 Modalità e termini di pagamento	31
Art. 31 Disposizioni particolari riguardanti l'appalto.....	31
Art. 32 Proprietà degli elaborati progettuali	32
Art. 33 Direzione dei lavori.....	32
Art. 34 Ordine da tenersi nell'andamento dei lavori	32
Art. 35 Spese contrattuali, imposte e tasse	32
Art. 36 Materiali da costruzione	33

**PARTE I – DEFINIZIONI GENERALI ED
OGGETTO DELL'APPALTO**

CAPO I – Definizioni generali

Definizioni

Il presente capitolato speciale d'appalto per opere pubbliche equivale ad uno schema di contratto e ne contiene tutti elementi ai sensi dell'art.32 dell'Allegato I.7 del D.Lgs. 36/2023.

Nel testo del presente documento valgono le seguenti abbreviazioni:

- 1) d.p.r.: Decreto del Presidente della Repubblica
- 2) d.lgs: Decreto legislativo
- 3) d.m.: Decreto ministeriale
- 4) c.c.: Codice civile
- 5) RUP: Responsabile unico del procedimento
- 6) D.L.: Direttore dei lavori
- 7) G.U.R.I.: Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana
- 8) PEC: Posta elettronica certificata
- 9) BCE: Banca centrale europea

CAPO II – Descrizione dell'appalto

Art. 1 Oggetto dell'appalto

L'appalto ha per oggetto l'esecuzione di tutte le opere e provviste elencate all'articolo 2 e 4. Non sono state individuate lavorazioni e/o attività di cui all'art.1 comma 53 della legge 190/2012 e ss.mm.ii.

L'edificio oggetto di intervento è il P.O. Ospedale Marino di Cagliari.

Art. 2 Ammontare dell'appalto

1. L'importo complessivo dei lavori ed oneri compresi nell'appalto risulta dal seguente prospetto:
 - Importo complessivo appalto 317.958,85 € di cui:
 - 311.716,66 € per LAVORI, cifra soggetta a ribasso
 - 6.242,19 € per ONERI PER LA SICUREZZA, cifra non soggetta a ribasso

La modalità e forma che verranno adottati per la stipula del contratto è la scrittura privata con modalità elettronica.

L'intervento è suddiviso nelle seguenti categorie, delle quali si specificano anche gli importi:

Nr.	GRUPPI DI LAVORAZIONI OMOGENEE	S.O.A.	A MISURA Euro	A CORPO Euro	SOMMA Euro	Importo della sicurezza per singola categoria
1	Impianti meccanici	OS28	0,00 €	122.363,70	122.363,70	2.450,36 €
2	Impianti elettrici e speciali	OS30	0,00 €	59.053,18	59.053,18	1.182,55€
3	Opere Edili	OG1	0,00 €	110.093,69	110.093,69	2.204,65€
4	Impianti Gas Medicali	OS3	0,00 €	20.206,09	20.206,09	404,63€
A	Importo a base d'asta (1+2+3+4) di cui: Costi per le misure di sicurezza non soggetti a ribasso			Euro	311.716,66	
				Euro	6.242,19	
	Importo complessivo dei lavori (A)			Euro	317.958,85	

Si precisa che la **categoria prevalente** ai fini della qualificazione dell'appalto è la **OG11**, 'Impianti tecnologici', in quanto ricomprende le lavorazioni di tipo impiantistico elettrico, meccanico e speciale previste nell'intervento oggetto di appalto, come di seguito riportate:

CATEGORIE	Percentuale di incidenza
OS3	10,02%
OS28	60,69%
OS30	29,29%

L'appaltatore deve comprovare il possesso delle abilitazioni per gli impianti ai sensi del Decreto Ministeriale del 22 gennaio 2008, n. 37, di cui all' art. 1, comma 2, lettere a), b), c), d) ed e), per l'esecuzione degli impianti oggetto dell'appalto.

Relativamente alla realizzazione degli impianti di gas medicali, l'esecutore dovrà procedere secondo le prescrizioni della UNI/EN/ISO 13485/2021 e l'impianto dovrà essere certificato come dispositivo medico secondo le prescrizioni definite dalla UNI/EN/ISO 7396-1-2.



Finanziato
dall'Unione europea

Finanziato dall'Unione europea - NextGenerationEU

*(Il regolamento UE 2021/241 prevede all'articolo 34, paragrafo 2 che i destinatari dei finanziamenti dell'Unione rendano nota l'origine degli stessi e ne garantiscono la visibilità, anche, ove opportuno, attraverso il logo dell'Unione e una dichiarazione adeguata sul finanziamento che recita «finanziato dall'Unione europea - NextGenerationEU», in particolare quando promuovono azioni e risultati, diffondendo informazioni coerenti, efficaci e proporzionate destinate a pubblici diversi, tra cui i media e il vasto pubblico.
Logo: https://ec.europa.eu/regional_policy/information-sources/logo-download-center_en?ettrans=it)*

Si dà atto che l'appalto è finanziato, in tutto o in parte, con le risorse previste dal PNRR-NextGenerationEU e/o dal PNC e/o dai programmi cofinanziati dai fondi strutturali dell'Unione europea.

Missione: M6 Salute

Componente: C2 Innovazione, ricerca e digitalizzazione del servizio sanitario nazionale

Investimento di riferimento: Lavori di adeguamento locali ed impianti per l'installazione di una macchina di Risonanza Magnetica presso l'Ospedale Marino di Cagliari.

Finanziato dall'Unione Europea – NextGeneration per euro:

2. Gli importi delle lavorazioni di cui al prospetto precedente sono omogenei ai fini delle varianti di cui all'art. 5 commi 6, 9 e 10 dell'Allegato II.14 al D.lgs. 36/2023. L'Amministrazione potrà variare tanto in più quanto in meno per effetto di variazioni ordinate nelle rispettive quantità e ciò tanto in via assoluta quanto nelle reciproche proporzioni fino

alla concorrenza di un quinto dell'importo a base d'asta (ovvero fino a 62.343,33 euro) – purché non muti sostanzialmente la natura dei lavori compresi nell'appalto - senza che l'appaltatore possa chiedere compensi non contemplati nel presente capitolato speciale o indennità aggiuntive o prezzi diversi da quelli indicati nell'elenco prezzi allegato al contratto, come specificato all'articolo 120 comma 9 del D.lgs. 36/2023.

3. Qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto, la stazione appaltante impone all'appaltatore l'esecuzione alle condizioni originariamente previste. In tal caso l'appaltatore non può fare valere il diritto alla risoluzione del contratto come specificato all'articolo 120 comma 9 del D.lgs. 36/2023.
4. In caso di superamento del sopraccitato limite, tanto in più quanto in meno, l'Appaltatore può chiedere la risoluzione del contratto o proseguirlo alle nuove condizioni concordate con l'Amministrazione.
5. Le variazioni sono valutate in base ai prezzi di contratto, ma se comportano categorie di lavorazioni non previste o si debbano impiegare materiali per i quali non risulta fissato il prezzo contrattuale si provvede alla formazione di nuovi prezzi. I nuovi prezzi delle lavorazioni o materiali sono valutati:

a) desumendoli dal prezziario vigente alla data di formulazione dell'offerta;

b) ricavandoli totalmente o parzialmente da nuove analisi effettuate avendo a riferimento i prezzi elementari di mano d'opera, materiali, noli e trasporti, alla data di formulazione dell'offerta, attraverso un contraddittorio tra il direttore dei lavori e l'esecutore, e approvati dal RUP.

Nell'ambito del quinto d'obbligo tutti i nuovi prezzi, valutati al lordo, sono soggetti al ribasso d'asta. In caso di offerta a prezzi unitari i nuovi prezzi sono soggetti al medesimo ribasso d'asta, qualora offerto, relativo alle singole categorie SOA presenti nel capitolato speciale.

6. Ai fini della determinazione del quinto, ai sensi dell'art. 5 comma 6 dell'Allegato II.14 al D.Lgs. 36/2023, l'importo dell'appalto è formato dalla somma risultante dal contratto originario, aumentato dell'importo degli atti di sottomissione e degli atti aggiuntivi per varianti già intervenute, nonché dell'ammontare degli importi, diversi da quelli a titolo risarcitorio, eventualmente riconosciuti all'appaltatore ai sensi degli articoli 212 e 213 del D.Lgs. 36/2023.
7. Qualora le variazioni regolarmente ordinate comportino, nelle quantità dei vari gruppi di lavorazioni omogenee – come risultanti dal presente capitolato speciale – modifiche tali da produrre un notevole pregiudizio economico, all'appaltatore è riconosciuto un equo compenso sulla parte eccedente il quinto della quantità originaria del singolo gruppo di lavorazione, in misura non superiore al quinto dell'importo appaltato.
8. In caso d'appalti col metodo dell'offerta prezzi unitari, i prezzi unitari offerti sono fissi ed invariabili fino alla concorrenza di un quinto in più o in meno dell'importo complessivo offerto, anche se le relative singole quantità in sede di esecuzione dei lavori dovessero mutare.
9. Le varianti in corso d'opera sono ammesse esclusivamente quando ricorra uno dei motivi previsti dall'art. 120 del D.lgs. 36/2023.
10. Ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs. 36/2023, come modificato dal D.Lgs. 62/2024, la revisione dei prezzi è obbligatoria al verificarsi delle condizioni ivi previste.

La clausola di revisione dei prezzi non apporta modifiche che alterino la natura generale del contratto, si attiva automaticamente al verificarsi di particolari condizioni di natura oggettiva che determinano una variazione del costo dell'opera, in aumento o in diminuzione, superiore al 5 per cento dell'importo complessivo e opera nella misura dell'80 per cento della variazione stessa, in relazione alle prestazioni da eseguire.

Ai fini della determinazione della variazione dei costi e dei prezzi si utilizzano, di norma, gli indici sintetici di costo di costruzione elaborati dall'ISTAT. Nel dettaglio, per il contratto in oggetto, si farà riferimento agli indici sintetici di costo di costruzione del fabbricato residenziale.

Gli indici di costo di cui sopra sono pubblicati, unitamente alla relativa metodologia di calcolo, sul portale istituzionale dell'ISTAT in conformità alle pertinenti disposizioni normative europee e nazionali in materia di comunicazione e diffusione dell'informazione

statistica ufficiale. Con provvedimento adottato dal Ministero dell'infrastrutture e dei trasporti, sentito l'ISTAT, possono essere individuate eventuali ulteriori categorie di indici ovvero ulteriori specificazioni tipologiche o merceologiche delle categorie di indici individuate nell'ambito degli indici già prodotti dall'ISTAT.

Per far fronte ai maggiori oneri derivanti dalla revisione prezzi di cui al presente articolo le stazioni appaltanti utilizzano:

a) nel limite del 50 per cento, le risorse appositamente accantonate per imprevisti nel quadro economico di ogni intervento, fatte salve le somme relative agli impegni contrattuali già assunti, e le eventuali ulteriori somme a disposizione della medesima stazione appaltante e stanziata annualmente relativamente allo stesso intervento;

b) le somme derivanti da ribassi d'asta, se non ne è prevista una diversa destinazione dalle norme vigenti;

c) le somme disponibili relative ad altri interventi ultimati di competenza della medesima stazione appaltante e per i quali siano stati eseguiti i relativi collaudi o emessi i certificati di regolare esecuzione, nel rispetto delle procedure contabili della spesa e nei limiti della residua spesa autorizzata disponibile.

11. Ai sensi dell'art. 9 del D.Lgs. 36/2023 se sopravvengono circostanze straordinarie e imprevedibili, estranee alla normale alea, all'ordinaria fluttuazione economica e al rischio di mercato e tali da alterare in maniera rilevante l'equilibrio originario del contratto, la parte svantaggiata, che non abbia volontariamente assunto il relativo rischio, ha diritto alla rinegoziazione secondo buona fede delle condizioni contrattuali. Gli oneri per la rinegoziazione sono riconosciuti all'esecutore a valere sulle somme a disposizione indicate nel quadro economico dell'intervento, alle voci imprevisti e accantonamenti e, se necessario, anche utilizzando le economie da ribasso d'asta. Nell'ambito delle risorse individuate come sopra, la rinegoziazione si limita al ripristino dell'originario equilibrio del contratto oggetto dell'affidamento, quale risultante dal bando e dal provvedimento di aggiudicazione, senza alterarne la sostanza economica. Se le circostanze sopravvenute di cui sopra rendono la prestazione, in parte o temporaneamente, inutile o inutilizzabile per uno dei contraenti, questi ha diritto a una riduzione proporzionale del corrispettivo, secondo le regole dell'impossibilità parziale. Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti favoriscono l'inserimento nel contratto di clausole di rinegoziazione, dandone pubblicità nel bando o nell'avviso di indizione della gara, specie quando il contratto risulta particolarmente esposto per la sua durata, per il contesto economico di riferimento o per altre circostanze, al rischio delle interferenze da sopravvenienze.

Art. 3 Documenti che fanno parte del contratto

Fanno parte integrante e sostanziale del Contratto i seguenti elaborati di progetto:

- Allegato 0 Elenco Elaborati;
- Allegato 1 Relazione generale Illustrativa;
- Allegato 2 Relazioni specialistiche: Impianti Elettrici;
- Allegato 3 Relazioni specialistiche: Calcoli Illuminotecnici;
- Allegato 4 Relazioni specialistiche: Impianti Gas Medicali;
- Allegato 5 Relazioni specialistiche: Impianto Chiller, VRF e UTA;
- Allegato 6 Relazioni specialistiche: Verifiche efficienza gabbia di Faraday;
- Allegato 7 Elaborati Grafici di Progetto
 - Tav_01-Inquadramento planimetrico
 - Tav_02-Opere Edili 1
 - Tav_02 bis- Opere Edili 2
 - Tav_03-Particolari Arredo
 - Tav_04-Impianto Elettrico e Dati
 - Tav_05-Impianto Chiller
 - Tav_06- Impianto VRF
 - Tav_07- UTA
 - Tav_08-Impianto Gas Medicali
- Allegato 8 Capitolato speciale d'Appalto
- Allegato 9 Computo Metrico Estimativo
- Allegato 10 Analisi dei Prezzi

Allegato 11	Elenco Prezzi
Allegato 12	Incidenza Mano d'Opera
Allegato 13	Quadro Economico
Allegato 14	Piano di Sicurezza e Coordinamento
Allegato 15	Diagramma di Gantt
Allegato 16	Disassemblaggio e Fine Vita
Allegato 17	Specifiche Tecniche Prodotti da Costruzione
Allegato 18	Relazione CAM
Allegato 19	Relazione DNSH
Allegato 20	Piano di Manutenzione dell'Opera
Allegato 21	Disciplinare Tecnico
Allegato 22	Schema di Contratto
Allegato 23	Fascicolo dell'Opera

Art. 4 Descrizione sommaria delle lavorazioni

1. Le opere da eseguire, che dovranno essere compiute in ogni loro parte a perfetta regola d'arte, risultano dai seguenti documenti a base di gara di cui all'articolo 3.
2. Il concorrente, facendo proprio il progetto esecutivo fornito dalla Stazione Appaltante, che l'Amministrazione consegnerà esclusivamente all'aggiudicatario, si impegna preliminarmente a verificare ed eseguire tutte le indagini necessarie, assumendosene la piena responsabilità e rinunciando fin d'ora a riserve ed eccezioni relative a eventuali imprecisioni e/o carenze, ad eseguire i lavori come descritti nelle relazioni illustrative e tecniche e illustrati nelle tavole grafiche, mantenendo inalterate le finalità realizzative.
3. Le opere che l'impresa aggiudicataria andrà a realizzare e che formano oggetto dell'appalto possono essere sinteticamente così riassunti, salvo più precise indicazioni che, all'atto della consegna dei lavori, potranno essere impartite dalla Direzione dei Lavori:
 - a) Rimozioni di controsoffitti, pavimento in PVC e corpi illuminanti.
 - b) Demolizioni di massetto e pareti esistenti.
 - c) Demolizioni in breccia per apertura varco ingresso nuova RMN da parete esterna su cortile.
 - d) Costruzioni nuove pareti divisorie interne.
 - e) L'installazione di schermature magnetiche passive, ritenuta non necessaria, ma che potrà essere effettuata solo se richiesta in fase costruttiva dall'Esperto Qualificato dell'Amministrazione.
 - f) Adeguamento della gabbia RF e di schermatura per il campo magnetostatico conforme alle specifiche del produttore della macchina RMN e dell'Esperto Qualificato incaricato dall'Amministrazione.
 - g) Realizzazione di consolidamenti strutturali nella zona di collocazione del magnete.
 - h) Montaggio pavimenti e controsoffitti.
 - i) Realizzazione opere impiantistiche nuovo impianto di raffreddamento magnete, nuovo impianto elettrico, nuova distribuzione gas medicali, nuova Unità trattamento aria, nuovo raffreddamento locale tecnico).
4. Le prescrizioni di cui al presente Capitolato regolamentano il rapporto tra la Stazione Appaltante e i concorrenti relativamente alla realizzazione di tutti i lavori utili e necessari per dare pronte all'uso e perfettamente funzionanti in ogni loro parte le opere individuate nel progetto esecutivo, nel rispetto delle esigenze operative e delle strategie desumibili dalle successive indicazioni.
5. Al termine dei lavori, le opere oggetto dell'appalto dovranno essere consegnate perfettamente funzionanti: l'appalto stesso comprende quindi quanto è necessario per raggiungere tale finalità. Nessuna eccezione potrà essere sollevata dall'Appaltatore per proprie errate interpretazioni dei disegni o altro elaborato progettuale oppure per proprio insufficiente presa di conoscenza delle condizioni locali.

<p style="text-align: center;">PARTE II – PRESCRIZIONI RELATIVE ALL'ESECUZIONE DEI LAVORI</p>
--

CAPO I – Prescrizioni generali

Art. 5 Condotta dei lavori da parte dell'appaltatore

1. L'appaltatore che non conduce i lavori personalmente deve indicare nel contratto la persona, fornita dei requisiti d'idoneità tecnici e morali, che lo rappresenta nell'esecuzione dei lavori, autorizzata all'assunzione di mano d'opera, all'acquisto di materiali, alla predisposizione dei mezzi di trasporto, all'esecuzione dei lavori, alla firma della contabilità e ciò senza dover attendere alcuna istruzione o consenso da parte dell'appaltatore.
2. L'appaltatore rimane responsabile dell'operato del suo rappresentante.
3. L'appaltatore o il suo rappresentante deve garantire la presenza sul luogo dei lavori per tutta la durata dell'appalto.
4. Quando ricorrano gravi e giustificati motivi (indisciplina, incapacità o grave negligenza ecc.) l'amministrazione previa motivata comunicazione all'appaltatore, ha diritto di esigere il cambiamento immediato del suo rappresentante e del personale, senza che per ciò spetti alcuna indennità all'appaltatore o al suo rappresentante.
5. L'appaltatore dovrà provvedere alla condotta effettiva dei lavori con personale tecnico idoneo, numericamente adeguato alle necessità di cantiere.
6. Il direttore di cantiere è il direttore tecnico dell'impresa o un altro soggetto formalmente incaricato dall'appaltatore.
7. L'appaltatore risponde dell'idoneità del direttore di cantiere ed in generale di tutto il personale addetto al cantiere.
8. L'appaltatore è responsabile della disciplina e del buon ordine nel cantiere e ha l'obbligo di osservare e far osservare al proprio personale le norme di legge e di regolamento.
9. L'appaltatore, tramite il direttore di cantiere assicura l'organizzazione, la gestione tecnica e la conduzione del cantiere.
10. L'appaltatore è comunque responsabile dei danni causati dall'imperizia o dalla negligenza di detti soggetti, e risponde nei confronti dell'amministrazione committente per la malafede o la frode dei medesimi nell'impiego dei materiali.

Art. 6 Trattamento normativo e retributivo dei lavoratori

1. L'appaltatore, ai sensi dell'art. 11 comma 1 del D.lgs. 36/2023 e dell'art. 119 comma 7 del medesimo D.lgs. è tenuto ad osservare, per tutti i lavoratori operanti all'interno del cantiere, un trattamento economico e normativo equivalente e comunque non inferiore a quello stabilito dai contratti collettivi nazionali e territoriali in vigore per il settore stipulato dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e quello il cui ambito di applicazione sia strettamente connesso con l'attività oggetto dell'appalto o della concessione svolta dall'impresa anche in maniera prevalente. Le medesime tutele normative ed economiche sono garantite ai lavoratori in subappalto ai sensi del comma 5 dell'art. 11.
2. L'appaltatore si obbliga altresì a garantire, anche in caso di disdetta o scadenza dei contratti collettivi nazionali e territoriali di cui al comma 1, per tutta la durata dell'appalto, almeno il trattamento economico e normativo già in essere in base ai medesimi contratti collettivi.
3. Qualora, durante la fase di esecuzione del contratto, sopraggiunga il rinnovo dei contratti collettivi nazionali e territoriali di cui al comma 1, l'appaltatore si obbliga ad adeguare tempestivamente il trattamento economico e normativo goduto dai lavoratori operanti all'interno del cantiere alle sopravvenute condizioni contrattuali.

4. L'appaltatore è tenuto ad osservare e far osservare al subappaltatore e agli altri operatori economici coinvolti nel cantiere le norme vigenti in materia di igiene di lavoro, prevenzione degli infortuni, tutela sociale del lavoratore, previdenza e assistenza sociale nonché assicurazione contro gli infortuni, attestandone la conoscenza.
5. L'appaltatore è liberato dalla responsabilità solidale in relazione agli obblighi retributivi e contributivi ai sensi dell'art. 119 comma 6 del D.lgs. 36/2023.
6. Ai sensi dell'art. 105, comma 9, del d.lgs. n. 50/2016 Ai sensi dell'art. 119 comma 7 del D.lgs. 36/2023 l'appaltatore e, per suo tramite, le imprese subappaltatrici, sono tenuti a trasmettere all'amministrazione committente prima dell'inizio dei lavori la documentazione di avvenuta denuncia agli enti previdenziali, assicurativi ed antinfortunistici, nonché copia del piano di sicurezza di cui allo stesso art. 119 comma 15 art. 105, comma 17.
7. In caso di inadempienza contributiva si applica quanto previsto dall'art.11 comma 6, primo periodo, del D.lgs. 36/2023 ed ai sensi dell'art. 119 comma 8 e 9 del D.lgs. 36/2023 30, comma 5, del d.lgs. n. 50/2016.
8. In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni si applica quanto previsto dall'art. 11 comma 6, terzo e quarto periodo, del D.Lgs. 36/2023 ed ai sensi dell'art. 119 comma 8 e 9 del D.lgs. 36/2023.
9. Ai sensi dell'art. 11 comma 6 del D.lgs. 36/2023 in caso di inadempienza contributiva risultante dal documento unico di regolarità contributiva relativo a personale dipendente dell'affidatario o del subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi, impiegato nell'esecuzione del contratto, la stazione appaltante trattiene dal certificato di pagamento l'importo corrispondente all'inadempienza per il successivo versamento diretto agli enti previdenziali e assicurativi, compresa, nei lavori, la cassa edile. In ogni caso sull'importo netto progressivo delle prestazioni è operata una ritenuta dello 0,50 per cento; le ritenute possono essere svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, dopo l'approvazione da parte della stazione appaltante del certificato di collaudo o di verifica di conformità, previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva.
In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale di cui al primo periodo, il responsabile unico del progetto invita per iscritto il soggetto inadempiente, ed in ogni caso l'affidatario, a provvedervi entro i successivi quindici giorni. Ove non sia stata contestata formalmente e motivatamente la fondatezza della richiesta entro il termine di cui al terzo periodo, la stazione appaltante paga anche in corso d'opera direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, detraendo il relativo importo dalle somme dovute all'affidatario del contratto ovvero dalle somme dovute al subappaltatore inadempiente nel caso in cui sia previsto il pagamento diretto.
10. Qualora l'amministrazione committente non dovesse conoscere l'importo esatto ed i relativi dati necessari degli eventuali debiti dell'appaltatore, verrà effettuata una trattenuta sui certificati di pagamento fino al 20% dello stesso, fino a che l'ente interessato non abbia comunicato gli esatti importi da detrarre ai sensi del comma 9 o la regolarizzazione della posizione contributiva. Avverso tale parziale sospensione di pagamento l'appaltatore non potrà opporre alcuna eccezione.
11. Qualora l'amministrazione committente non dovesse conoscere l'importo esatto ed i relativi dati necessari degli eventuali debiti del subappaltatore, verrà effettuata dal direttore dei lavori una trattenuta sugli importi a quest'ultimo dovuti fino al 20% degli stessi, fino a che l'ente interessato non abbia comunicato gli esatti importi da detrarre ai sensi del comma 9 o la regolarizzazione della posizione contributiva. Avverso tale parziale sospensione di pagamento il subappaltatore non potrà opporre alcuna eccezione.
12. I termini per l'emissione del certificato di pagamento sono interrotti, in caso di imprese estere, dalla richiesta scritta dell'amministrazione committente di presentare la documentazione equipollente al certificato di regolarità contributiva (DURC), fino alla presentazione della stessa. In ogni caso detta interruzione non può superare i 30 giorni.

Art. 7 Obblighi dell'Appaltatore

1. L'appaltatore garantisce la piena osservanza delle norme ed obblighi vigenti in materia di diritto ambientale, sociale e del lavoro stabiliti dal diritto dell'Unione, dal diritto nazionale, da contratti collettivi, sia di settore che interconfederali nazionali e territoriali, o dalle disposizioni internazionali in materia di diritto ambientale, sociale e del lavoro elencati nell'allegato X della direttiva 2014/24/UE.
2. Ai sensi dell'art. 47, commi 2, 3 e 3-bis della Legge 29 luglio 2021, n. 108, nonché delle "Linee guida per favorire le pari opportunità di genere e generazionali, nonché l'inclusione lavorativa delle persone con disabilità nei contratti pubblici finanziati con le risorse del PNRR e del PNC" pubblicate nella Gazzetta Ufficiale n. 309 del 30 dicembre 2021 relativamente agli appalti riservati, l'appaltatore, diverso da quelli indicati all'art. 46, comma 1 D.lgs. 198/2006, così come modificato dall'art. 3, comma 1, della Legge n. 162/2021, (con oltre 50 dipendenti), che occupa un numero pari o superiore a 15 dipendenti, entro 6 (sei) mesi dalla stipula del contratto, è tenuto a consegnare all'Amministrazione committente una relazione di genere sulla situazione del personale maschile e femminile in ognuna delle professioni ed in relazione allo stato delle assunzioni, della formazione, della promozione professionale, dei livelli, dei passaggi di categoria o di qualifica, di altri fenomeni di mobilità, dell'intervento della Cassa integrazione guadagni, dei licenziamenti, dei prepensionamenti e pensionamenti, della retribuzione effettivamente corrisposta e la certificazione di cui all'art. 17 della legge n. 68/1999, oltre che una relazione relativa all'assolvimento degli obblighi di cui alla medesima legge e alle eventuali sanzioni e provvedimenti disposti a proprio carico nel triennio antecedente la data di scadenza di presentazione delle offerte.
3. La violazione dell'obbligo di cui all'art. 1 comma 2 dell'Allegato II.3 del D.Lgs. 36/2023, determina, altresì, ai sensi del medesimo art. 1 comma 6 dell'All. cit, l'impossibilità per l'operatore economico di partecipare, in forma singola ovvero in raggruppamento temporaneo, per un periodo di dodici mesi ad ulteriori procedure di affidamento.
4. Ai sensi dell'art. 47, comma 4 della Legge n. 108/2021 l'appaltatore ha l'obbligo di assicurare una quota pari almeno al 30 per cento delle assunzioni necessarie per l'esecuzione del contratto o per la realizzazione di attività ad esso connesse o strumentali, all'occupazione giovanile.
5. In caso di inadempimento degli obblighi di cui all'art. 1 commi 2, 3 e 4 dell'Allegato II.3 del D.Lgs. 36/2023, l'Amministrazione committente applica la penale nella misura del 1 ‰ dell'ammontare netto contrattuale.
6. In caso di mancato rispetto dei CAM in fase di esecuzione, l'Amministrazione committente applica la penale nella misura dello 0,5 ‰ dell'ammontare netto contrattuale per ogni violazione rilevata. La violazione dei CAM comporterà come ulteriore conseguenza la sospensione del contratto e dei pagamenti fino a regolarizzazione. Se riscontrata nelle fasi di collaudo comporterà la mancata approvazione dei lavori fino a regolarizzazione. A seguito della violazione, l'appaltatore avrà l'obbligo di ripristino immediato a sue spese e senza richiesta di ulteriori oneri e verrà applicata una penale dello 0,5‰ dell'ammontare netto contrattuale per ogni giorno necessario al ripristino. Le penali previste sono cumulative, fermo restando il limite massimo complessivo pari al 10% dell'importo netto del contratto, come previsto dall'art. 126 del D.Lgs. 36/2023. La mancata regolarizzazione costituisce titolo per la risoluzione del contratto e per la relativa richiesta di risarcimento danni; l'Amministrazione provvederà inoltre a inviare opportuna segnalazione all'ANAC.

Art. 8 Osservanza delle disposizioni normative

Oltre all'osservanza delle disposizioni del presente capitolato speciale d'appalto, l'appaltatore è soggetto all'osservanza del d.lgs. 31 marzo 2023 n. 36 e dei suoi Allegati e successive modifiche ed integrazioni nonché di ogni altra disposizione in materia di lavori pubblici e/o tecniche.

Sono altresì applicabili, a tutti gli effetti, le eventuali altre Leggi e Regolamenti che dovessero essere emanati in corso d'opera, da quanti possano averne merito.

Art. 9 Gestione dei sinistri e dei danni

1. Nel caso in cui si verificano sinistri alle persone o danni alle proprietà nel corso dell'esecuzione dei lavori si applica quanto previsto dall'art. 9 dell'Allegato II.14 del D.Lgs. 36/2023.
2. In caso di danni derivanti da cause di forza maggiore alle opere o provviste, ai fini dell'indennizzo di cui all'art. 9 comma 2 dell'Allegato II.14 del D.lgs.36/2023, questi devono essere denunciati al direttore dei lavori per iscritto entro 5 (cinque) giorni dall'evento.

Art. 10 Risoluzione del contratto per colpa dell'appaltatore

1. Il contratto si risolve, oltre che nei casi previsti nel presente capitolato, nelle ipotesi e secondo le modalità di cui all'art. 122 del D.Lgs. 36/2023 e all'art. 10 dell'Allegato II.14 del D.lgs. 36/2023 e 1453 c.c. e ss.
2. Con la risoluzione del contratto in danno dell'appaltatore inadempiente, sorge a favore dell'Amministrazione committente il diritto di affidare a terzi l'esecuzione dei lavori, o la parte rimanente degli stessi. L'affidamento a terzi è comunicato all'appaltatore inadempiente. All'appaltatore inadempiente sono addebitate le spese sostenute in più dall'Amministrazione committente rispetto a quelle previste dal contratto risolto. Esse sono prelevate dal deposito cauzionale salva la richiesta dell'ulteriore risarcimento del danno (art. 122 comma 6 del D.Lgs. 36/2023).
3. Il contratto si risolve anche nell'ipotesi di cui all'art. 104 comma 9 del D.lgs. 36/2023 in tema di adempimento degli obblighi derivanti dal contratto di avvalimento.

Art. 11 Recesso dal contratto

1. L'amministrazione committente ha il diritto di recedere in qualunque momento dal contratto, previo pagamento dei lavori eseguiti, dei materiali utili esistenti in cantiere e delle eventuali opere e impianti provvisori anche parzialmente non asportabili che ritiene di trattenere, oltre al decimo dell'importo delle opere non eseguite, come previsto dall'articolo 123 del D.lgs. 36/2023 e dell'art. 11 dell'Allegato II.14 del D.Lgs. 36/2023.
2. L'appaltatore deve rimuovere dai magazzini e dai cantieri i materiali non accettati dal direttore dei lavori e deve mettere i predetti magazzini e cantieri a disposizione dell'amministrazione committente nel termine stabilito. In caso contrario lo sgombero è effettuato d'ufficio ed a spese dell'appaltatore.

Art. 12 Definizione delle controversie e iscrizione delle riserve

1. L'appaltatore è sempre tenuto, indipendentemente da ogni possibile contestazione e fatta salva la facoltà di iscrivere le proprie riserve di cui all'art. 115 comma 2 secondo periodo del D.lgs. 36/2023 e dell'art. 7 dell'Allegato II.14 del D.lgs. 36/2023, a uniformarsi alle disposizioni contenute negli ordini di servizio della direzione lavori, senza poter sospendere o ritardare comunque il regolare sviluppo dei lavori.
2. Qualora sorgano rilevanti contestazioni di ordine tecnico che possano influire sull'esecuzione dei lavori, il direttore dei lavori o l'appaltatore comunicano al Responsabile unico di procedimento (RUP) le contestazioni insorte. Il Responsabile unico di procedimento (RUP), convoca le parti e promosso in contraddittorio con le stesse l'esame della questione entro quindici (15) giorni dalla comunicazione impartisce le disposizioni di servizio al direttore dei lavori per risolvere le contestazioni tra quest'ultimo e l'appaltatore.
3. Il direttore dei lavori comunica con ordine di servizio le determinazioni del Responsabile unico di procedimento (RUP) di cui al precedente comma 2 all'appaltatore, il quale ha l'obbligo di uniformarsi, salvo il diritto di iscrivere riserva con le seguenti modalità ed effetti.

4. L'appaltatore che intenda sollevare contestazioni o avanzare richieste di qualsiasi natura e contenuto, ha l'onere ai sensi dell'art. 7 comma 2 dell'Allegato II.14 del D.Lgs. 236/2023 di iscrivere riserva, a pena di decadenza, sul primo atto dell'appalto idoneo a riceverla, successivo all'insorgenza o alla cessazione del fatto che ha determinato il pregiudizio dell'appaltatore.
5. Ai sensi dell'art. 115 comma 2 del D.lgs. 36/2023 le riserve sono iscritte con le modalità e nei termini previsti dall'allegato II.14, a pena di decadenza dal diritto di fare valere, in qualunque tempo e modo, pretese relative ai fatti e alle contabilizzazioni risultanti dall'atto contabile.
6. Per atto idoneo si intendono i seguenti atti:
 - ordine di servizio (art. 115 comma 2 del D.lgs. 36/2023);
 - il processo verbale di consegna dei lavori;
 - il registro di contabilità ai sensi dell'art. 121 comma 7 del D.Lgs. 36/2023;
 - il processo verbale di sospensione dei lavori ai sensi dell'art. 121 comma 7 del D.Lgs. 36/2023;
 - il processo verbale di ripresa dei lavori ai sensi dell'art. 121 comma 7 del D.Lgs. 36/2023;
 - il certificato di ultimazione dei lavori;
 - il certificato di collaudo o il certificato di regolare esecuzione (già previsto nell'art. 215 comma 3 del DPR 207/2010).
7. L'appaltatore, quando intende iscrivere riserva, deve farlo nel giorno in cui l'atto stesso gli viene presentato, ad eccezione degli atti di sottomissione e degli ordini di servizio trasmessi mediante posta elettronica certificata (PEC) e salvo quanto previsto per il certificato di collaudo, ovvero per il certificato di regolare esecuzione nei casi in cui quest'ultimo può sostituire il certificato di collaudo, dal comma 2 dell'art. 7 dell'Allegato II.14 del D.Lgs. 36/2023.
8. Se l'appaltatore ha firmato con riserva, qualora l'esplicazione e la quantificazione non siano possibili al momento della formulazione della stessa, egli esplica, a pena di decadenza, nel termine di 15 (quindici) giorni, le sue riserve scrivendo e firmando le corrispondenti domande di indennità e indicando con precisione le cifre di compenso cui crede aver diritto, e le ragioni di ciascuna domanda. In ogni caso, sempre a pena di decadenza, le riserve sono iscritte anche nel registro di contabilità all'atto della firma immediatamente successiva al verificarsi o al cessare del fatto pregiudizievole. Le riserve non espressamente iscritte nel registro di contabilità e successivamente non confermate sul conto finale si intendono abbandonate. Nel conto finale devono comunque essere confermate tutte le riserve in precedenza iscritte che, ove non confermate, si intendono abbandonate.
9. Ai sensi dell'art. 7 comma 1 dell'Allegato II.14 del D.lgs. 36/2023 non costituiscono riserve:
 - a) le contestazioni e le pretese economiche che siano estranee all'oggetto dell'appalto o al contenuto del registro di contabilità;
 - b) le richieste di rimborso delle imposte corrisposte in esecuzione del contratto di appalto;
 - c) il pagamento degli interessi moratori per ritardo nei pagamenti;
 - d) le contestazioni circa la validità del contratto;
 - e) le domande di risarcimento motivate da comportamenti della stazione appaltante o da circostanza a quest'ultima riferibili;
 - f) il ritardo nell'esecuzione del collaudo motivato da comportamento colposo della stazione appaltante.
10. Le riserve devono essere formulate in modo specifico ed indicare con precisione le ragioni sulle quali esse si fondano. In particolare, le riserve, ai sensi dell'art. 7 comma 2 dell'Allegato II.14 devono contenere a pena di inammissibilità:
 - a) la precisa quantificazione delle somme che l'appaltatore ritiene gli siano dovute.
 - b) l'indicazione degli ordini di servizi, emanati dal direttore dei lavori o dal direttore dell'esecuzione, che abbiano inciso sulle modalità di esecuzione dell'appalto;
 - c) le contestazioni relative all'esattezza tecnica delle modalità costruttive previste dal capitolato speciale d'appalto;
 - d) le contestazioni relative alla difformità rispetto al contratto delle disposizioni e delle istruzioni relative agli aspetti tecnici ed economici della gestione dell'appalto;

- e) le contestazioni relative alle disposizioni e istruzioni del direttore dei lavori o del direttore dell'esecuzione che potrebbero comportare la responsabilità dell'appaltatore o che potrebbero determinare vizi o difformità esecutive dell'appalto.
11. Ove per qualsiasi legittimo impedimento non sia possibile una precisa e completa contabilizzazione, il direttore dei lavori può registrare in partita provvisoria sui libretti, e di conseguenza sugli ulteriori documenti contabili, quantità dedotte da misurazioni sommarie. In tal caso l'onere dell'immediata riserva diventa operante quando in sede di contabilizzazione definitiva delle categorie di lavorazioni interessate vengono portate in detrazione le partite provvisorie.
12. Il registro di contabilità deve essere firmato dall'appaltatore, con o senza riserve, nel giorno in cui gli viene presentato. Nel caso in cui l'appaltatore, non firmi il registro, è invitato a farlo entro il termine perentorio di 15 (quindici) giorni e, qualora persista nell'astensione o nel rifiuto, se ne fa espressa menzione nel registro. La quantificazione della riserva è effettuata in via definitiva, senza possibilità di successive integrazioni o incrementi rispetto all'importo iscritto.
13. Nel caso in cui l'appaltatore non abbia firmato il registro nel termine di cui sopra, oppure lo abbia fatto con riserva, ma senza esplicitare le proprie riserve nel modo e nei termini sopraindicati, i fatti registrati si intendono definitivamente accertati, e l'appaltatore decade dal diritto di far valere in qualunque termine e modo le riserve o le domande che ad essi si riferiscono.
14. Fermo quanto in precedenza previsto, specifiche ipotesi di iscrizione di riserva si hanno:
- a) in caso di richiesta di pagamento per tardiva consegna dei lavori, a norma dell'art. 3 comma 9 e 14 dell'Allegato II.14 del D.lgs. 36/2023; la richiesta deve essere formulata dall'appaltatore a pena di decadenza mediante riserva da iscrivere nel verbale di consegna dei lavori e da confermare, debitamente quantificata, nel registro di contabilità e con le modalità di cui al comma 4 e ss. del presente articolo;
 - b) in caso di mancata accettazione dei nuovi prezzi da parte dell'appaltatore, ai sensi dell'art. 140 comma 3 del D.lgs. 36/2023 e dell'art. 5 comma 7 dell'Allegato II.14 del D.lgs. 36/2023, ove quest'ultimo non iscriva riserva negli atti contabili, i prezzi si intendono definitivamente accettati;
 - c) in caso di sospensione dei lavori, ai sensi dell'art. 121 comma 7 del D.lgs. 36/2023, le contestazioni dell'appaltatore sono iscritte, a pena di decadenza, in occasione della sottoscrizione dei verbali di sospensione e di ripresa dei lavori, salvo che la contestazione riguardi, nelle sospensioni inizialmente legittime, la sola durata, per le quali è sufficiente l'iscrizione nel verbale di ripresa dei lavori. Qualora l'appaltatore intenda far valere l'illegittima maggiore durata della sospensione, ai sensi dell'art. 8 comma 3 ultimo periodo dell'Allegato II.14 del D.lgs. 36/2023, la diffida proposta da quest'ultimo è condizione necessaria per poter iscrivere riserva all'atto di ripresa dei lavori. La riserva deve essere poi confermata, sempre a pena di decadenza, nel verbale di ripresa dei lavori e, non appena sia sottoposto all'appaltatore per la firma, nel registro di contabilità e nel conto finale; in ogni caso, la riserva deve essere esplicitata nei 15 (quindici) giorni successivi alla cessazione del fatto che ha determinato il pregiudizio; criteri individuati nell'allegato II.14.
15. Nel caso di sospensioni totali o parziali dei lavori disposte dalla stazione appaltante per cause diverse da quelle di cui ai commi 1, 2 e 6 dell'art. 121 del D.lgs. 36/2023, l'esecutore ai sensi del medesimo art. 121 comma 10 può chiedere, previa iscrizione, a pena di decadenza, di specifica riserva, ai sensi del comma 7 dell'art. 121, il risarcimento dei danni subiti, quantificato sulla base di quanto previsto dall'articolo 1382 del Codice civile.
16. in caso di perizia suppletiva accompagnata da atto di sottomissione ai sensi dell'art. 5 comma 6 dell'Allegato II.14 del D.lgs. 36/2023, quando l'appaltatore manifesti il proprio motivato dissenso, esplicitando apposita riserva nel termine di 15 (quindici) giorni dal ricevimento dell'atto, a pena di decadenza. In ogni caso, sempre a pena di decadenza, la riserva di cui sopra è iscritta anche nel registro di contabilità all'atto della firma immediatamente successiva, con precisa indicazione delle cifre di compenso cui l'appaltatore ritiene di aver

diritto e le ragioni di ciascuna domanda. Le riserve non espressamente iscritte nel registro di contabilità e successivamente non confermate sul conto finale si intendono abbandonate.

Art. 13 Accordo bonario

Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 210 del D.lgs. 36/2023.

Art. 14 Controversie

Le controversie sui diritti soggettivi, derivanti dall'esecuzione del contratto, comprese quelle conseguenti al mancato raggiungimento dell'accordo bonario di cui all'art. 210 del d.lgs. n. 36/2023, possono essere deferite al giudice ordinario.

Art. 15 Custodia e manutenzione delle opere fino all'approvazione del collaudo

1. Fino ad avvenuta approvazione del collaudo definitivo delle opere l'appaltatore è obbligato a sostenere i costi e le spese per la manutenzione, la buona conservazione e custodia delle stesse. Nel caso in cui le opere o parti delle opere verranno consegnate anticipatamente l'appaltatore è solo liberato dall'obbligo della custodia.
2. Per tutto il tempo intercorrente tra l'esecuzione e l'approvazione del collaudo, e salve le maggiori responsabilità sancite dall'articolo 1669 del Codice civile, l'impresa è quindi garante delle opere e delle forniture eseguite ed è tenuta alle sostituzioni ed ai ripristini che si rendessero necessari.
3. Durante il periodo in cui la manutenzione è a carico dell'appaltatore, la manutenzione stessa dovrà essere eseguita nel modo più tempestivo, provvedendo di volta in volta alle riparazioni resesi necessarie senza interrompere l'uso dell'opera eseguita e senza che occorran particolari inviti da parte della direzione lavori.
4. Ove però l'appaltatore non provvedesse nei termini prescritti dalla direzione lavori con invito scritto, si procederà d'ufficio e la spesa andrà a debito dell'appaltatore stesso.
5. Le riparazioni dovranno essere eseguite a perfetta regola d'arte.
6. Non è a carico dell'appaltatore la manutenzione invernale nel periodo di sospensione lavori nei tronchi stradali che devono restare aperti al traffico.

Art. 16 Andamento dei lavori

1. L'appaltatore ha il dovere di sviluppare i lavori con ritmi tali da rispettare il termine contrattuale d'ultimazione senza compromettere la loro ottimale esecuzione.
2. L'Amministrazione si riserva in ogni modo il diritto di stabilire l'esecuzione di un determinato lavoro entro un congruo termine perentorio e di disporre l'ordine di esecuzione di opere particolari nel modo che riterrà più conveniente, in relazione alla buona esecuzione, alla esecuzione di lavori esclusi dall'appalto, alla consegna delle forniture escluse dall'appalto ed a esigenze manutentive, senza che l'appaltatore possa rifiutarsi o richiedere speciali compensi.
3. Se l'appaltatore nutre dubbi riguardo al tipo di esecuzione prevista, o rispetto ai materiali o lavori preliminari di altri imprenditori, ne deve dare comunicazione scritta alla amministrazione committente o ai suoi incaricati, specificando i motivi, in tempi adeguati, cioè al massimo entro 14 giorni prima dell'esecuzione dell'incarico, affinché attraverso la verifica dei suoi dubbi non vi siano ritardi di termini. Se ciò non accade, allora l'appaltatore si assume l'intera responsabilità dell'esecuzione. L'appaltatore in caso di dubbi deve presentare per iscritto proposte e varianti indicando anche i prezzi.
4. L'appaltatore, senza alcuna pretesa di ulteriore compenso, deve coordinare il suo programma lavori, presentato con l'offerta, con il programma lavori di tutte le altre imprese impegnate nella realizzazione dell'opera, specificando ciascuna prestazione parziale per piano e parte di costruzione, in riferimento ai termini per il completamento parziale e totale prescritti nell'offerta.

5. Questo piano va presentato alla DL per verifica ed approvazione entro 7 giorni dopo la consegna dei lavori. Il piano dei tempi di costruzione va eseguito in forma di grafico a barre con indicazione delle prestazioni settimanali e ha valore vincolante per l'esecuzione dell'opera dopo l'approvazione da parte della DL.
6. Nel programma lavori dovrà essere quantificato l'impiego del personale (la capacità di produzione) che è rapportato ai gruppi delle prestazioni descritte nell'elenco prestazioni. Come minimo sono da indicare i seguenti dati:
 - numero medio degli operai impiegato ogni settimana e relativo impiego di macchinario;
 - totale delle ore impiegate ogni settimana;
 - giorni di festa e di ferie;
 - numero dei giorni naturali consecutivi.
7. Nel caso di consegna parziale conseguente alla temporanea indisponibilità delle aree e degli immobili, l'appaltatore è tenuto a presentare, ai sensi dell'art. 3 comma 9 secondo periodo dell'Allegato II.14 del D.lgs. 36/2023 e a pena di decadenza dalla possibilità di iscrivere riserve per ritardi, un programma di esecuzione dei lavori che preveda la realizzazione prioritaria delle lavorazioni sulle aree e sugli immobili disponibili.

Art. 17 Responsabilità dell'Appaltatore

1. Sarà obbligo dell'appaltatore di adottare nei lavori da esso eseguiti, le misure e le cautele necessarie a garantire la vita e la incolumità degli operai, delle persone addette ai lavori e dei terzi, nonché ad evitare danni di qualunque natura a beni pubblici e privati. Sarà pertanto a carico dell'appaltatore il completo risarcimento di eventuali danni e ciò senza diritto a compensi da parte dell'Amministrazione. La responsabilità nel caso di infortuni e danneggiamenti ricadrà sull'appaltatore nonché sul personale addetto alla direzione e sorveglianza dei lavori.
2. L'appaltatore è unico responsabile del rispetto delle disposizioni di legge, ad es. in materia di edilizia, antincendio, dell'Ispettorato del lavoro e dell'antifortunistica, nonché dell'esecuzione a regola d'arte.

Art. 18 Subappalto

1. Il subappalto, anche parziale, delle prestazioni oggetto del presente appalto è ammesso nel rispetto delle disposizioni di cui agli articoli 119 e 105 del D.Lgs n. 36/2023. In sede di presentazione dell'offerta, l'operatore economico deve indicare le prestazioni o le parti dell'appalto che intende eventualmente subappaltare. La mancata indicazione comporta l'impossibilità di ricorrere al subappalto, salvo i casi previsti dalla legge. L'effettiva esecuzione delle prestazioni subappaltate è comunque subordinata all'autorizzazione da parte dell'Amministrazione committente, da rilasciarsi nei termini e con le modalità previste dalla normativa vigente. Il contraente principale e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto di subappalto. In caso di raggruppamento temporaneo tra operatori economici l'impresa mandante può stipulare direttamente i contratti di subappalto relativi alla propria quota di esecuzione, purché l'autorizzazione al subappalto relativa ai suddetti contratti sia richiesta dall'impresa mandataria.
2. In caso di subappalto eseguito in assenza della preventiva dichiarazione in sede di gara o senza l'autorizzazione da parte dell'Amministrazione committente, quest'ultima si riserva la facoltà di risolvere il contratto per grave inadempimento dell'appaltatore, con conseguente obbligo a carico di quest'ultimo di risarcire tutti i danni e le spese eventualmente sostenute dall'Amministrazione. In conformità al correttivo del codice degli appalti D.Lgs.209/2024 relativamente alla modifica dell'Art. 119 comma 2 del decreto legislativo 31 marzo 2023, i contratti di subappalto sono stipulati, in misura non inferiore al 20 per cento delle prestazioni

- subappaltabili, con piccole e medie imprese, come definite dall'articolo 1, comma 1, lettera o) dell'allegato I.
3. Trattandosi di lavorazioni altamente specialistiche, è fatto espresso divieto all'appaltatore e agli eventuali subappaltatori di ricorrere al subappalto a cascata, intendendosi con tale termine il subaffidamento, da parte del subappaltatore, di prestazioni o lavorazioni oggetto del contratto di subappalto, .
 4. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 119 del D.lgs. 36/2023. Costituisce subappalto qualsiasi contratto avente ad oggetto attività ovunque espletate che richiedono impiego di mano d'opera, quali le forniture con posa in opera ed i noli a caldo, se singolarmente di importo superiore al 2% dell'importo delle prestazioni affidate o di importo superiore a 100.000,00 euro, e qualora l'incidenza del costo della manodopera e del personale sia superiore al 50% dell'importo del contratto da affidare.
 5. Ai sensi dell'art. 119 comma 3 lett.d) del D.lgs. 36/2023 non si configurano come attività affidate in subappalto (e sono conseguentemente sottratte alla relativa disciplina), tra le altre, le seguenti categorie di forniture o servizi:
 - le prestazioni rese in favore di soggetti affidatari in forza di contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura sottoscritti in epoca anteriore all'indizione della procedura finalizzata alla aggiudicazione dell'appalto. I relativi contratti sono depositati alla stazione appaltante prima o contestualmente alla sottoscrizione del contratto di appalto.
 - I contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura sottoscritti in epoca anteriore alla pubblicazione della procedura d'appalto di cui alla lett. d) dell'art. 119 comma 3 del D.lgs. 36/2023 dovranno essere depositati presso l'Amministrazione prima o contestualmente alla sottoscrizione del contratto di appalto.
 6. È obbligo dell'appaltatore di comunicare al Direttore dei Lavori, e per conoscenza all'Amministrazione, per tutti i sub-contratti, il nome del sub-contraente, l'importo del contratto, l'oggetto del lavoro, servizio o fornitura affidati.
 7. Se durante l'esecuzione dei lavori l'Amministrazione ritenesse, a suo insindacabile giudizio, che il subappaltatore è incompetente o indesiderabile, al ricevimento della relativa comunicazione scritta, l'appaltatore dovrà prendere immediate misure per la risoluzione del contratto di subappalto e per l'allontanamento del subappaltatore.
 8. La risoluzione di tale subappalto non darà diritto all'appaltatore ad alcun risarcimento di danni o perdite o alla proroga della data fissata per l'ultimazione delle opere.
 9. Ai sensi dell'art. 119 comma 12 del D.lgs. 36/2023, il subappaltatore, per le prestazioni affidate in subappalto, deve garantire gli stessi standard qualitativi e prestazionali previsti nel contratto di appalto e riconoscere ai lavoratori un trattamento economico e normativo non inferiore a quello garantito dall'appaltatore, inclusa l'applicazione dei medesimi contratti collettivi nazionali di lavoro, qualora le attività oggetto di subappalto coincidano con quelle caratterizzanti l'oggetto dell'appalto ovvero riguardino le lavorazioni relative alle categorie prevalenti e siano incluse nell'oggetto sociale dell'appaltatore.
 10. Le Amministrazioni ai sensi dell'art. 119 comma 17 del D.lgs. 36/2023 possono indicare nei documenti di gara le prestazioni o lavorazioni oggetto del contratto di appalto che, pur subappaltabili, non possono formare oggetto di ulteriore subappalto, in ragione delle specifiche caratteristiche dell'appalto e dell'esigenza, tenuto conto della natura o della complessità delle prestazioni o delle lavorazioni da effettuare, di rafforzare il controllo delle attività di cantiere e più in generale dei luoghi di lavoro o di garantire una più intensa tutela delle condizioni di lavoro e della salute e sicurezza dei lavoratori oppure di prevenire il rischio di infiltrazioni criminali, debbano essere svolte dall'appaltatore. Si prescinde da tale ultima valutazione quando i subappaltatori ulteriori siano iscritti nell'elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori di cui al comma 52 dell'articolo 1 della legge 6 novembre 2012, n. 190, ovvero nell'anagrafe antimafia degli esecutori istituita dall'articolo 30 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229.
 11. In caso di ricorso al subappalto, la stazione appaltante richiederà all'aggiudicatario le informazioni necessarie per l'accesso al FVOE dell'impresa subappaltatrice, in fase di richiesta di autorizzazione.

Art. 19 Garanzia definitiva – polizze assicurative

1. La garanzia definitiva viene prestata a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni derivanti dal contratto e del risarcimento di danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso delle eventuali somme pagate in più all'appaltatore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, fatta salva comunque la risarcibilità del maggior danno. L'amministrazione ha il diritto di valersi della garanzia definitiva in tutti i casi previsti dalla normativa in materia di lavori pubblici vigenti all'epoca dell'esecuzione dei lavori.
2. L'ammontare della garanzia definitiva verrà costituita nella misura prevista dal art. 53 del 5% dell'importo contrattuale. La garanzia definitiva di cui all'art. 117 del D.lgs. 36/2023 è da costituire alle condizioni, nelle forme e con le modalità previste dall'art. 106 del D.Lgs. 36/2023.
3. Se prestata nella forma della garanzia fideiussoria, la garanzia definitiva deve essere conforme allo schema tipo di cui all'articolo 117, comma 12 D.Lgs. 36/2023 approvati con decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e con il Ministro dell'economia e delle finanze, oggi il D.M. del 16 settembre 2022 n. 193.
4. Ai sensi della delibera 5 novembre 2019, n. 897 e s.m.i., non trova applicazione il primo periodo del comma 1 dell'art. 117 d.lgs. 36/2023, laddove si prevede l'ammontare della garanzia definitiva. Non trovano inoltre applicazione il secondo periodo del comma 1 ed il primo e secondo periodo del comma 2 dell'art. 117 del D.lgs. 36/2023. Per la garanzia definitiva non si applicano i benefici della riduzione di cui all'art. 106 comma 8 del D.lgs. 36/2023.
5. La garanzia fideiussoria è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo del 80 per cento dell'iniziale importo garantito. Lo svincolo, nei termini e per le entità anzidetti, è automatico, senza necessità di benestare del committente, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'appaltatore o del concessionario, di un documento sottoscritto dal Direttore dei Lavori quale gli stati di avanzamento dei lavori o di analogo documento, in originale o in copia autentica, attestante l'avvenuta esecuzione. L'ammontare residuo, pari al 20 per cento dell'iniziale importo garantito, è svincolato secondo la normativa vigente. Qualora le opere siano poste in esercizio prima del collaudo provvisorio, l'esercizio protratto per oltre un anno determina lo svincolo automatico delle garanzie a condizione che non siano stati rilevati vizi dell'opera oppure, qualora rilevati, siano stati rimossi dall'appaltatore.
6. La garanzia cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione, salvo quanto previsto dall'ultimo periodo del comma 4 del presente articolo.
7. La garanzia fideiussoria è tempestivamente reintegrata nella misura legale di cui ai commi 2 e 3 del presente articolo qualora, in corso d'opera, sia stata incamerata, parzialmente o totalmente, dalla Amministrazione. In caso di variazioni al contratto per effetto di successivi atti aggiuntivi, la medesima garanzia può essere ridotta in caso di riduzione degli importi contrattuali, mentre è integrata in caso di aumento degli stessi importi superiori alla concorrenza di un quinto dell'importo originario.
8. La garanzia fideiussoria è tempestivamente reintegrata nella misura legale di cui ai commi 2 e 3 del presente articolo qualora, in corso d'opera, sia stata incamerata, parzialmente o totalmente, dalla Amministrazione. In caso di variazioni al contratto per effetto di successivi

atti aggiuntivi, la medesima garanzia può essere ridotta in caso di riduzione degli importi contrattuali, mentre è integrata in caso di aumento degli stessi importi superiori alla concorrenza di un quinto dell'importo originario.

9. Polizza Assicurativa: Ai sensi dell'art. 117 comma 10 del D.Lgs. 36/2023 l'appaltatore è obbligato, contestualmente alla sottoscrizione del contratto, e comunque almeno dieci giorni prima della consegna dei lavori a produrre una polizza assicurativa che tenga indenne l'Amministrazione da tutti i rischi di esecuzione e che assicuri la medesima contro la responsabilità civile per danni causati a terzi nel corso dell'esecuzione dei lavori il cui massimale è pari al 5 per cento della somma assicurata per le opere con un minimo di 500.000 euro ed un massimo di 5.000.000,00 di euro. La polizza assicurativa è prestata da un'impresa di assicurazione autorizzata alla copertura dei rischi ai quali si riferisce l'obbligo di assicurazione.
10. La copertura delle predette garanzie assicurative decorre dalla data di consegna dei lavori e cessa alle ore 24 del giorno di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione e comunque decorsi 12 mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato; in caso di emissione di collaudo provvisorio parziale o di certificato di regolare esecuzione per parti determinate dell'opera, la garanzia cessa per quelle parti e resta efficace per le parti non ancora collaudate. Il premio è stabilito in misura unica e indivisibile per le coperture di cui ai commi 8 e 9 del presente articolo. Le garanzie assicurative sono efficaci anche in caso di omesso o ritardato pagamento delle somme dovute a titolo di premio da parte dell'esecutore fino ai successivi due mesi.
11. La garanzia assicurativa contro tutti i rischi di esecuzione, da qualsiasi causa determinati, deve coprire tutti i danni subiti dalla Amministrazione a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti e opere, anche preesistenti, salvo quelli derivanti da errori di progettazione, insufficiente progettazione, azioni di terzi o cause di forza maggiore; tale polizza deve essere stipulata nella forma «Contractors All Risks» (C.A.R.):
Danni alle cose:
 - a) "Opere ed Impianti permanenti e temporanei oggetto del contratto"
 - b) "Opere ed impianti preesistenti"
 - c) "Costi di demolizione e sgombero".Tale garanzia deve essere stipulata per una somma assicurata (massimale/sinistro) pari a 2.000.000,00 euro.
12. La garanzia assicurativa di responsabilità civile per danni causati a terzi (R.C.T.) deve prevedere che tra le "persone" si intendono compresi i rappresentanti dell'Amministrazione autorizzati all'accesso al cantiere, i componenti dell'ufficio di direzione dei lavori, i coordinatori per la sicurezza ed i collaudatori e deve essere stipulata per una somma assicurata (massimale/sinistro) di 500.000 euro
13. Le garanzie di cui ai commi 12 e 13 del presente articolo, prestate dall'appaltatore coprono senza alcuna riserva anche i danni causati dalle imprese subappaltatrici e subfornitrici.
14. Qualora il contratto di assicurazione preveda importi o percentuali di scoperto o di franchigia, tali franchigie o scoperti non sono opponibili all'Amministrazione.

Art. 20 Tempo utile per l'ultimazione dei lavori – Penale per il ritardo

1. Il tempo utile per dare ultimati tutti i lavori sarà di **90** giorni naturali e consecutivi decorrenti dal giorno successivo alla data del verbale di consegna.
Come previsto art. 1 lett. t) dell'Allegato II.14 del D.lgs. 36/2023 il certificato di ultimazione dei lavori potrà comunque prevedere l'assegnazione di un termine perentorio non superiore a 60 giorni naturali e consecutivi decorrenti dal giorno successivo alla data di emissione del certificato stesso, per il completamento di lavorazioni di piccola entità, accertate da parte del direttore dei lavori come del tutto marginali e non incidenti sull'uso e sulla funzionalità dei lavori.
2. La penale pecuniaria è stabilita in conformità di quanto previsto dall'art. 126 comma 1 del D.lgs. 36/2023 nella misura del 1,5 % per ogni giorno di ritardo. La detrazione viene effettuata sull'ultimo stato di avanzamento rispettivamente sul conto finale. Qualora l'ammontare

dell'ultimo stato di avanzamento, ovvero della rata di saldo, non sia sufficiente a coprire l'importo della penale, essa potrà essere applicata anche agli stati di avanzamento precedenti. La penale non può superare complessivamente il 10 % (dieci per cento) dell'importo contrattuale; è fatta salva la richiesta di risarcimento dei maggiori danni.

3. Il superamento dei termini contrattuali per fatto dell'appaltatore costituisce titolo per la risoluzione del contratto e per la relativa richiesta di risarcimento danni.
4. Nel calcolo del tempo contrattuale dei lavori non si è tenuto conto della prevedibile incidenza dei giorni di andamento stagionale sfavorevole. Tali periodi di andamento stagionale sfavorevole sono stati evidenziati, quali ipotetiche sospensioni dei lavori, in sede di cronoprogramma di cantiere e sono da considerarsi puramente presuntivi. Lo scostamento di tale previsione in sede di cronoprogramma rispetto alle effettive condizioni climatiche che si verificano nel corso dei lavori non legittima l'impresa alla richiesta di risarcimento del danno.
5. Durante l'esecuzione dei lavori, la direzione lavori potrà sospendere totalmente o parzialmente i lavori nei casi e con le modalità di cui all'art. 121 del D.Lgs. 36/2023 e dell'art. 8 dell'Allegato II.14 del D.Lgs. 36/202.
6. Ai sensi dell'art. 121 comma 10 del D.lgs. 36/2023, in caso di sospensione o parziale dei lavori disposta per cause diverse da quelle previste dai commi 1, 2 e 6, l'esecutore può chiedere, previa iscrizione, a pena di decadenza, di specifica riserva, ai sensi del comma 7, il risarcimento dei danni subiti, quantificato sulla base di quanto previsto dall'articolo 1382 del Codice civile e secondo criteri individuati nell'allegato II.14 art. 8 comma 2:
 - a) i maggiori oneri per spese generali infruttifere si ottengono sottraendo all'importo contrattuale l'utile di impresa nella misura del 10 per cento e le spese generali nella misura del 15 per cento e calcolando sul risultato la percentuale del 6,5 per cento. Tale risultato va diviso per il tempo contrattuale e moltiplicato per i giorni di sospensione e costituisce il limite massimo previsto per il risarcimento quantificato sulla base del criterio di cui alla presente lettera;
 - b) la lesione dell'utile è riconosciuta coincidente con la ritardata percezione dell'utile di impresa, nella misura pari agli interessi legali di mora di cui all'articolo 2, comma 1, lettera e) del decreto legislativo 9 ottobre 2002 n. 231 computati sulla percentuale del dieci per cento, rapportata alla durata dell'illegittima sospensione;
 - c) il mancato ammortamento e le retribuzioni inutilmente corrisposte sono riferiti rispettivamente al valore reale, all'atto della sospensione, dei macchinari esistenti in cantiere e alla consistenza della mano d'opera accertati dal direttore dei lavori;
 - d) la determinazione dell'ammortamento avviene sulla base dei coefficienti annui fissati dalle vigenti norme fiscali.
7. Al di fuori delle voci elencate dal precedente comma, sono ammesse a risarcimento ulteriori voci di danno solo se documentate e strettamente connesse alla sospensione dei lavori.
8. Ai sensi dell'art. 126 comma 2-bis, d.lgs. 36/2023 è previsto un premio di accelerazione dello 0,6 % dell'ammontare netto contrattuale per ogni giorno di anticipo rispetto al termine finale di ultimazione della fornitura di cui al comma 1 del presente articolo, ovvero rispetto al termine offerto in fase di gara dall'aggiudicatario se migliorativo, fino ad un massimo del 10% (dieci per cento) dell'importo contrattuale.

Art. 21 Pagamenti in acconto

1. In corso d'opera l'appaltatore avrà diritto a pagamenti in acconto. Gli stati d'avanzamento verranno emessi con una frequenza mensile, dalla consegna o dalla ripresa dei lavori e i relativi pagamenti verranno corrisposti in forma di acconto indipendentemente dall'ammontare del singolo stato d'avanzamento. L'ammontare del singolo stato d'avanzamento verrà determinato in base alla documentazione contabile dal direttore dei lavori.
2. Tali ritenute, ove gli enti previdenziali ed assicurativi compresa la cassa edile non abbiano comunicato inadempienze, saranno svincolate in sede di liquidazione del conto finale, dopo

- l'emissione del collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione, previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva.
3. I pagamenti relativi agli acconti del corrispettivo di appalto sono effettuati nel termine di 60 giorni naturali e consecutivi decorrenti dall'adozione di ogni stato di avanzamento dei lavori. I certificati di pagamento relativi agli acconti sono emessi ai sensi dell'art. 125 comma 5 del D.lgs. 36/2023, contestualmente ovvero entro un termine non superiore a 7 giorni decorrenti dall'adozione di ciascuno stato di avanzamento dei lavori. Al fine di consentire all'Amministrazione la corresponsione degli acconti l'appaltatore è tenuto all'emissione tempestiva della relativa fattura elettronica, completa di tutti gli elementi previsti dalla normativa vigente e in regola con la disciplina in materia di tracciabilità dei pagamenti. L'esecutore può emettere fattura al momento dell'adozione dello stato di avanzamento dei lavori. L'emissione della fattura da parte dell'esecutore non è subordinata al rilascio del certificato di pagamento da parte del RUP.
 4. È garantito il pagamento diretto del subappaltatore da parte dell'amministrazione committente salvo diversa indicazione da parte del subappaltatore stesso.
 5. In presenza di un contratto di subappalto autorizzato, il pagamento degli acconti ed il relativo pagamento diretto dei subappaltatori, è condizionato alla presentazione al direttore dei lavori e al committente, della fattura elettronica dell'appaltatore e delle fatture elettroniche (formato .xml) dei subappaltatori, intestate all'appaltatore, corredate dalla dichiarazione dell'appaltatore di conferma degli importi netti spettanti ai singoli subappaltatori (la dichiarazione - da trasmettere via PEC al committente - può essere sostituita dalla sottoscrizione dell'appaltatore dell'apposito modello predisposto dal direttore dei lavori, che contiene tali informazioni). Qualora l'appaltatore non trasmetta le fatture dei subappaltatori che hanno eseguito lavorazioni nell'ambito dello stato di avanzamento lavori oggetto del pagamento, l'amministrazione sospende, in tutto o in parte, il pagamento a favore dell'appaltatore. Rimane impregiudicato il recupero dell'anticipazione dell'articolo 22.
 6. L'emissione del mandato di pagamento delle somme dovute all'appaltatore oltre il termine previsto per il pagamento dei corrispettivi d'appalto e di cui al comma 5 del presente articolo comporta la corresponsione degli interessi come previsti dall'articolo 4, comma 1, del d.lgs. n. 231/2002. Il tasso di interesse di mora viene stabilito in una misura pari al tasso BCE, stabilito semestralmente e pubblicato con comunicazione del Ministero dell'Economia e delle Finanze sulla G.U.R.I., maggiorato di 8 punti percentuali, secondo quanto previsto dal d.lgs. 231/2002 s.m.
 7. Si applicano le disposizioni di cui all'art. 121 del D.lgs. 36/2023 e relative previsioni dell'Allegato II.14 del medesimo Decreto Legislativo.
 8. I materiali approvvigionati nel cantiere verranno compresi negli stati di avanzamento dei lavori ai sensi dell'art. 4 dell'Allegato II.14 del D.lgs. 36/2023, fermo restando che l'appaltatore resta sempre l'unico responsabile della loro conservazione fino al loro impiego e la direzione lavori avrà la facoltà insindacabile di rifiutare la loro posa in opera e di ordinarne l'allontanamento dal cantiere qualora all'atto dell'impiego stesso, risultassero comunque deteriorati o resi inservibili.
 9. Disposizioni particolari per il debitore dell'imposta sul valore aggiunto:
 - a) Si ricorda che il 31 agosto 2002, è entrato in vigore il d.lgs. 19 giugno 2002 n. 191, relativo alla determinazione del debitore dell'imposta sul valore aggiunto.
 - b) Qualora l'appaltatore non sia residente in Italia, trovano applicazione le seguenti disposizioni: L'Amministrazione rispetto al committente nella sua attività istituzionale è soggetto passivo. Le fatture devono essere emesse senza IVA. L'IVA viene rilevata dall'amministrazione secondo l'aliquota vigente in Italia, effettuando le richieste registrazioni e versando l'IVA relativa all'Erario.
 10. Disposizioni particolari per la contabilizzazione dei costi per la sicurezza:
Il Direttore dei lavori contabilizza e liquida l'importo relativo ai costi della sicurezza previsti in base allo stato di avanzamento, salva contraria disposizione del coordinatore per la sicurezza per la fase esecutiva ove previsto.
 11. Stesura della contabilità:

Prestazioni della categoria principale (mercedi, noli, trasporti, materiali) verranno riconosciute solo se preventivamente autorizzate dalla DL e se documentate da rapportino giornalieri, scontrini di pesa ufficiale od altro documento riconosciuto probatorio dalla DL. È obbligo dell'appaltatore, a rischio che non vengano riconosciuti successivamente, di presentare e consegnare i documenti sopraccitati di sua iniziativa in occasione di visita in cantiere della DL o del suo rappresentante oppure di presentarli almeno settimanalmente nella sede della DL. L'appaltatore deve fornire i disegni contabili (su base informatica) sulla base di misurazioni prese in contraddittorio con il direttore lavori o con eventuali direttori operativi o ispettori di cantiere, ove nominati.

12. Ai sensi dell'art. 6 comma 3 dell'Allegato II.14 del D.Lgs. 36/2023 è preventivamente accettata la cessione da parte dell'esecutore di tutti o di parte dei crediti che verranno a maturazione. In ogni caso l'amministrazione cui è stata notificata la cessione può opporre al cessionario tutte le eccezioni opponibili al cedente in base al presente contratto.
13. In caso dei soggetti di cui all'articolo 65, comma 2, lettera e), i consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettera f), e dei soggetti di cui all'articolo 65, comma 2, lettera h) del D.lgs. 36/2023, la fatturazione dovrà avvenire secondo le quote di esecuzione dei lavori previste nell'atto di costituzione o di successiva modifica dello stesso, stante che ai sensi dell'art. 30 Allegato II.12 del D.lgs. 36/2023 i lavori sono eseguiti dai concorrenti riuniti secondo le quote indicate in sede di offerta, fatta salva la facoltà di modifica delle stesse, previa autorizzazione della stazione appaltante che ne verifica la compatibilità con i requisiti di qualificazione posseduti dalle imprese interessate.

Art. 22 Anticipazione del prezzo

1. Verrà riconosciuta l'anticipazione del prezzo con le modalità previste dall'art. 125 comma 1 del D.lgs. 36/2023 e nella misura del 20% dell'importo di contratto.
2. L'importo a titolo di anticipazione sarà corrisposto all'appaltatore entro 15 giorni dell'effettivo inizio dei lavori, anche nel caso di consegna in via d'urgenza ai sensi del comma 1 dell'art. 125 del D.lgs. 36/2023 a condizione che sia già intervenuta la stipulazione del contratto d'appalto. In caso di raggruppamento temporaneo tra operatori economici tale importo sarà corrisposto a ciascun componente del raggruppamento secondo le quote di esecuzione dichiarate in sede di offerta, salvo diversa indicazione contenuta nell'atto costitutivo del raggruppamento stesso.
3. Per i contratti pluriennali l'importo dell'anticipazione deve essere calcolato sul valore delle prestazioni di ciascuna annualità contabile stabilita nel cronoprogramma dei pagamenti, ed è corrisposto entro quindici giorni dall'effettivo inizio della prima prestazione utile relativa a ciascuna annualità, secondo il cronoprogramma delle prestazioni. L'erogazione dell'anticipazione è subordinata alla costituzione di garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa di importo pari all'anticipazione maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa secondo il cronoprogramma della prestazione.
4. Con riferimento alla garanzia fideiussoria assicurativa di cui all'art. 125 comma 1 del d.lgs. 36/2023, essa deve essere prestata in conformità allo schema-tipo di cui all'articolo 117, comma 12 D.Lgs. 36/2023 approvato con decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e con il Ministro dell'economia e delle finanze, oggi il D.M. del 16 settembre 2022 n. 193 ed è efficace anche in caso di omesso o ritardato pagamento del premio da parte dell'appaltatore.

Art. 23 Conto finale

1. Il direttore dei lavori deve presentare all'appaltatore il conto finale entro il termine di 60 giorni naturali e consecutivi dall'ultimazione dei lavori.
2. Il certificato per il pagamento della rata a saldo, qualunque sia l'ammontare, verrà rilasciato dopo l'ultimazione dei lavori, all'esito positivo del collaudo o del certificato di regolare esecuzione, e comunque entro un termine non superiore a 7 giorni dall'esito positivo del

collaudo o del certificato di regolare esecuzione. Ai sensi dell'art. 125 comma 7 del D.lgs. 36/2023 il certificato di pagamento della rata a saldo non costituisce presunzione di accettazione dell'opera, ai sensi dell'art. 1666, comma 2, del Codice civile.

3. Il conto finale dei lavori dovrà essere sottoscritto dall'appaltatore entro un termine non superiore a 30 giorni dalla presentazione allo stesso. All'atto della firma, l'appaltatore non può iscrivere domande per oggetto o per importo diverse da quelle formulate nel registro di contabilità durante lo svolgimento dei lavori e deve confermare le riserve già iscritte negli atti contabili, per le quali non siano intervenuti la transazione di cui all'articolo 212 del D.lgs. 36/2023 o l'accordo bonario di cui all'articolo 210 del D.lgs. 36/2023. Per quanto non diversamente previsto si applica quanto previsto dall'art. 12 comma 1 lett. b) del d.lgs 36/2023.
4. Il pagamento della rata di saldo avverrà entro il termine di 60 giorni naturali e consecutivi dall'emissione con esito positivo del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione. Al fine di consentire all'amministrazione il pagamento della rata di saldo l'appaltatore è tenuto all'emissione tempestiva della relativa fattura elettronica, completa di tutti gli elementi previsti dalla normativa vigente e in regola con la disciplina in materia di tracciabilità dei pagamenti. I termini di pagamento della rata di saldo, decorrenti dall'esito positivo del collaudo o del certificato di regolare esecuzione, restano sospesi nel periodo intercorrente tra l'emissione del certificato di pagamento e la ricezione della relativa fattura da parte dell'amministrazione. Il pagamento della rata di saldo è subordinato alla costituzione e presentazione di una cauzione o di una garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa pari all'importo della medesima rata di saldo maggiorato del tasso di interesse legale applicato per il periodo intercorrente tra la data di emissione del certificato di collaudo o del certificato di regolare esecuzione e l'assunzione del carattere di definitività dei medesimi, come previsto dall'art. 117 comma 9 D.lgs. 36/2023. L'emissione del mandato di pagamento delle somme dovute all'appaltatore oltre il termine previsto per il pagamento della rata a saldo comporta la corresponsione degli interessi come previsti dall'articolo 4, comma 1, del d.lgs. n. 231/2002. Il tasso di interesse di mora viene stabilito in una misura pari al tasso BCE, stabilito semestralmente e pubblicato con comunicazione del Ministero dell'Economia e delle Finanze sulla G.U.R.I. maggiorato di 8 punti percentuali, secondo quanto previsto dal d.lgs. 231/2002 s.m.

Art. 24 Collaudo

1. Le operazioni di collaudo, compresa l'emissione del relativo certificato e la trasmissione dei documenti all'amministrazione, devono compiersi entro sei mesi dalla data di ultimazione dei lavori, secondo le modalità fissate dall'art. 116 del D.lgs. 36/2023 e dall'Allegato II.14 artt. 13 e segg., salvi i casi per i quali il termine può essere elevato fino ad un anno ai sensi dello stesso art. 116 comma 2 del D.lgs. 36/2023. Il certificato di collaudo o di regolare esecuzione ha carattere provvisorio e assume carattere definitivo decorsi due anni dalla sua emissione. Nell'arco di tale biennio l'esecutore è tenuto alla garanzia per le difformità e i vizi dell'opera, anche se riconoscibili, indipendentemente dall'intervenuta liquidazione del saldo, come previsto dall'art. 22 comma 2 dell'Allegato II.14 del D.lgs. 36/2023 e dall'art. 116 comma 3 del D.lgs. 36/2023.
2. Il termine di cui al primo comma è interrotto qualora il collaudatore contesti l'esistenza di errori di progettazione o l'esecuzione a regola d'arte, che rendano necessari interventi correttivi per garantire la stabilità dell'opera e la sua corretta funzionalità.
3. Nel caso di difetti o mancanze di lieve entità riparabili in breve tempo riscontrati nei lavori all'atto della visita di collaudo, l'appaltatore è tenuto ad eseguire i lavori di riparazione o di completamento ad esso prescritti dal collaudatore nei termini stabiliti dal medesimo come previsto dall'art. 21 comma 6 dell'Allegato II.14 del D.lgs. 36/2023.
4. Il certificato di collaudo non potrà essere rilasciato prima che l'appaltatore abbia accuratamente riparato o completato quanto indicato dal collaudatore. Il periodo necessario alla predetta operazione non potrà essere considerato ai fini del calcolo di eventuali interessi per ritardato pagamento della rata di saldo.

5. L'accettazione delle opere collaudate da parte dell'amministrazione non esonera l'appaltatore dalle responsabilità derivategli per effetto del contratto dalle vigenti leggi e in particolare dall'articolo 1669 del Codice civile.
6. Nel caso che il certificato di collaudo sia sostituito da quello di regolare esecuzione, nei casi consentiti, il certificato va emesso non oltre tre mesi dalla data di ultimazione dei lavori, come previsto dall'art. 50 comma 7 del D.lgs. 36/2023 e dall'art. 28 comma 3 dell'Allegato II.14 del D.lgs. 36/2023.

Art. 25 Oneri e obblighi diversi a carico dell'appaltatore

1. Integrazione progetto esecutivo con progetto di installazione del fornitore della RM e con prescrizioni della fisica sanitaria.
Essendo noto il modello di risonanza magnetica da installare, si fa presente che sarà onere dell'aggiudicatario integrare nel progetto esecutivo le prescrizioni che arriveranno dal fornitore della macchina e dall'esperto qualificato dell'Azienda Sanitaria.
2. Esecuzione di esami e di prove e documentazione delle opere in corso
Ai sensi dell'art. 116 comma 11 del D.lgs. n. 36/2023 e dell'Allegato II.15 del D.lgs. n. 36/2023, gli accertamenti di laboratorio e le verifiche tecniche obbligatorie inerenti allo svolgimento della verifica di conformità ovvero specificatamente previsti nel presente capitolato speciale d'appalto di lavori, sono disposti dalla direzione lavori o dall'organo di collaudo, imputando la spesa a carico dell'amministrazione, anche qualora sia previsto diversamente nell'elenco delle prestazioni e dei prezzi unitari risp. nell'elenco delle prestazioni.
L'appaltatore si obbliga con spese a suo carico:
 - a) all'esecuzione, presso un laboratorio autorizzato, di tutti gli accertamenti, prove, analisi di laboratorio e verifiche tecniche, ulteriori rispetto a quelle previste dalla legge o dal capitolato speciale d'appalto, eventualmente disposte dal direttore lavori o dall'organo di collaudo. All'amministrazione committente è riservata la facoltà di far eseguire, a proprie spese, le prove in parallelo o di ripeterle presso un laboratorio autorizzato;
 - b) alla messa a disposizione di tutti gli operai e tecnici ed alla fornitura di attrezzi e strumenti per rilievi, tracciamenti e misurazioni relativi alle operazioni di consegna, verifica, redazione contabilità e collaudo dei lavori, ivi comprese tutte le spese inerenti alle prove di carico non prescritte dal capitolato speciale d'appalto, ma ritenute necessarie dalla direzione lavori o dal collaudatore;
 - c) alla verifica del calcolo statico delle opere anche in legno, ferro e cemento armato, sempre che a carico dell'appaltatore non sia posta anche l'elaborazione dei calcoli statici. Il tutto anche in fase esecutiva in base agli effettivi carichi transitanti o ad eventuali indicazioni della direzione lavori delle strutture.
Tutti gli oneri relativi ai collaudi statici con eccezione dell'onorario per il collaudatore sono a carico dell'appaltatore, sia che si tratti di collaudi richiesti a norma di legge, sia che vengano richiesti in casi particolari dalla DL. L'appaltatore ha tenuto conto di tutti gli oneri e obblighi nello stabilire i prezzi dei lavori sopra specificati;
 - d) alla fornitura di fotografie delle opere in corso nei vari periodi dell'appalto, nel numero e nelle dimensioni che saranno di volta in volta indicati dalla direzione lavori
 - e) a presenziare alle visite settimanali di cantiere del direttore dei lavori
3. Autorizzazioni amministrative
L'appaltatore si obbliga altresì a richiedere tutte le autorizzazioni per l'occupazione temporanea e definitiva delle aree pubbliche e private occorrenti per gli scopi di cui all'articolo 8 e a sostenere tutti gli oneri per l'occupazione temporanea di dette aree.
4. Allestimento, manutenzione e sgombero del cantiere e degli accessi
L'appaltatore deve inoltre, presentare un piano di allestimento del cantiere entro 15 giorni dopo l'assegnazione dell'incarico per verifica e approvazione. Nel piano di allestimento del cantiere vanno inseriti in scala e contrassegnati tutte le aree e gli impianti necessari. Il piano di allestimento del cantiere deve essere continuamente aggiornato e approvato dal coordinatore di sicurezza in fase esecutiva.

L'appaltatore è inoltre obbligato:

- a) all'impianto in cantiere di tabelle indicanti i lavori; l'appaltatore è inoltre, obbligato ad apportare a proprie spese tutte le modifiche richieste a queste tabelle dall'amministrazione committente;
- b) a segnalare di notte e di giorno la presenza di lavori in corso mediante appositi cartelli e fanali;
- c) alla guardia e la sorveglianza diurna e notturna dei cantieri;
- d) all'apprestamento nel cantiere di locali dotati di serrature ad uso ufficio del personale di direzione ed assistenza lavori, idoneamente arredati, illuminati, riscaldati e dotati di linea telefonica su motivata richiesta della direzione lavori;
- e) alla costruzione di eventuali ponti di servizio, passerelle, accessi, canali e comunque di tutte le opere provvisorie occorrenti per mantenere i passaggi pubblici e privati e la continuità dei corsi d'acqua;
- f) alla conservazione delle strade e dei passaggi che venissero interessati da lavori, garantendone il transito a sue spese con eventuali opere provvisorie;
- g) all'allontanamento delle acque superficiali o di infiltrazione confluenti negli scavi e all'esecuzione di opere provvisorie per lo scolo e la deviazione preventiva di esse;
- h) alla pulizia quotidiana dei locali in costruzione od in corso di ultimazione ed anche allo sgombero dei materiali di rifiuto lasciati da altre ditte e alle pulizie finali "di fino" prima dell'inizio della fornitura degli arredamenti. La pulizia finale comprende tutte le opere in contratto;
- i) allo sgombero, a lavori ultimati, di ogni opera provvisoria o detriti nonché allo smontaggio del cantiere entro il termine fissato dalla direzione lavori ed al ripristino dei luoghi nelle condizioni anteriori alla consegna dei lavori medesimi, nonché al modellamento e rinverdimento delle discariche;

5. Danni derivanti dall'esecuzione dei lavori

L'appaltatore è inoltre tenuto:

- a) alla riparazione dei danni di qualsiasi genere (esclusi quelli di forza maggiore nei limiti considerati dal precedente articolo 9) che si verificassero negli scavi, nei rinterrati, alle provviste, agli attrezzi ed a tutte le opere provvisorie;
- b) alla rifusione ai danneggiati di tutti i danni - per quanto attiene alle espropriazioni si rimanda all'articolo 8 - derivanti dall'esecuzione dei lavori ai fondi adiacenti.

6. Deposito di materiale da costruzione nonché utilizzo dell'allestimento del cantiere da parte di terzi

L'appaltatore è tenuto:

- a) ad assicurare l'accesso al cantiere ed alle opere costruite o in costruzione alle persone addette a qualunque altro appaltatore al quale siano stati affidati lavori non compresi nel presente appalto, ed alle persone che eseguono dei lavori per conto diretto dell'amministrazione appaltante;
- b) ad assicurare, a richiesta della direzione lavori, l'uso parziale o totale, da parte di dette imprese o persone, dei ponti di servizio, delle impalcature, delle costruzioni provvisorie e degli apparecchi di sollevamento, fino alla data di ultimazione dei propri lavori.
Da queste ditte come dall'amministrazione appaltante, l'appaltatore non potrà pretendere compensi di sorta.
- c) L'appaltatore è tenuto a sua cura e spese, nonché sotto la sua completa responsabilità, al ricevimento in cantiere ed allo scarico dei materiali, delle forniture e delle opere escluse dal presente appalto, forniti od eseguite da altre ditte per conto dell'amministrazione appaltante. Egli è tenuto altresì al trasporto nei luoghi di deposito, situati nell'interno del cantiere, od a piè d'opera, secondo le disposizioni della direzione lavori, dei sopraccitati materiali, forniture ed opere nonché alla loro buona conservazione e custodia. I danni che per cause dipendenti o per sua negligenza fossero apportati ai materiali forniti ed ai lavori compiuti da altre ditte dovranno essere riparati a spese esclusive dell'appaltatore.
- d) Inoltre, vale per l'appaltatore il divieto assoluto di scaricare materiali e detriti di qualunque genere nel greto di torrenti o comunque fuori dalle piazze di deposito approvate dagli enti competenti.

7. Segreto professionale

Per l'appaltatore vale il divieto di pubblicare relazioni, notizie, disegni, fotografie o di tenere relazioni riguardanti le opere oggetto dell'appalto, salvo esplicita autorizzazione scritta dalla direzione lavori.

8. Uso anticipato dell'opera

L'appaltatore deve garantire l'uso anticipato a che parziale dell'opera eseguita ai sensi dell'articolo 24 dell'Allegato II.14 del D.lgs. 36/2023 senza che egli abbia per ciò diritto a speciali compensi. Egli potrà però richiedere che sia constatato lo stato delle cose per essere garantito dai possibili danni che potessero derivargli.

9. Disposizioni speciali

L'appaltatore è inoltre tenuto:

- a) all'osservanza delle norme in applicazione della vigente legge sulla polizia mineraria
- b) alla conservazione e consegna all'amministrazione appaltante degli oggetti di valore intrinseco, archeologico e storico, che eventualmente si rinvenissero durante l'esecuzione dei lavori
- c) vale inoltre per l'appaltatore l'obbligo di sottostare nell'esecuzione dei lavori alle norme che impartiscono al riguardo gli uffici pubblici nelle funzioni di loro specifica competenza circa i lavori medesimi o i luoghi in cui si svolgono anche per quanto concerne il rinverdimento e rimboschimento dei terreni danneggiati dallo scarico di materiali.
- d) a non utilizzare nei cantieri camion della classe EURO 0 (immatricolazione prima del 1.10.1993) e classe EURO 1 (immatricolazione prima del 1.10.1996).

10. Manuali d'uso e di manutenzione - Aggiornamento del progetto

10.1. Documenti da presentare

L'appaltatore deve consegnare al direttore dei lavori i seguenti documenti cartacei in lingua italiana in duplice copia ed inoltre su supporto elettronico (USB) in formato PDF risp. DWG

- a) entro il termine di ultimazione delle sue prestazioni di lavoro:
 - tutti i certificati, dichiarazioni di conformità, certificazioni relative all'avvenuto controllo e dell'avvenuta omologazione e tutti gli altri documenti che sono prescritti dalla legge e che sono di sua competenza per ottenere tramite il direttore dei lavori il certificato di abitabilità rispettivamente nel caso di costruzioni stradali la dichiarazione di agibilità;
 - manuali d'uso, che il direttore dei lavori considera necessari per la messa in funzione degli impianti
- b) entro 10 gg dalla richiesta del DL:
 - i disegni contabili (su base informatica) sulla base di misurazioni prese in contraddittorio con il direttore lavori o con eventuali direttori operativi o ispettori di cantiere, ove nominati.
- c) entro 30 giorni dalla data di ultimazione delle sue prestazioni di lavoro:
 - per le opere e per gli impianti, che rientrano nell'ambito d'applicazione del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 e del D.M. 27 marzo 2008 n. 37 (ex legge 46/90) tutti i documenti necessari per aggiornamento dei progetti esecutivi allo stato d'effettiva realizzazione (as built);
 - le schede tecniche dei materiali, dei macchinari installati, delle attrezzature, degli impianti ed altre parti dell'opera;
 - i manuali e programmi di manutenzione dei macchinari installati, delle attrezzature degli impianti e di quelle parti dell'opera che necessitano di interventi di manutenzione;
 - i restanti manuali d'uso.

10.2. Contenuto dei manuali d'uso e di manutenzione

I manuali d'uso e di manutenzione devono contenere almeno quanto segue:

- indice;
- descrizione generale testuale e grafica dell'impianto;
- descrizione di funzionamento;
- schemi elettrici unifilari e piani di installazione;

- descrizione dei singoli elementi di costruzione;
- elenco delle componenti e dei pezzi di ricambio;
- tutte le istruzioni per la conduzione razionale e sicura dell'impianto rispettivamente tutte le indicazioni concernenti l'esecuzione sicura e razionale dei lavori di manutenzione e di riparazione;
- programma cronologico per gli interventi di manutenzione.

10.3. Addestramento del personale

Entro il termine di 30 giorni dalla richiesta da parte del committente l'appaltatore deve provvedere all'istruzione del personale in relazione al funzionamento ed alla manutenzione delle attrezzature e degli impianti installati.

Dell'avvenuto addestramento deve essere dato atto in un verbale di comune accordo.

10.4. Penale

Se non vengono rispettati i termini previsti dai punti 10.1.a) e 10.1.b) il direttore dei lavori non rilascia il certificato di ultimazione dei lavori. Si applica la penale fissata contrattualmente.

Se non vengono rispettati i termini previsti dal punto 10.1.c) rispettivamente quelli previsti dal punto 10.3. viene effettuata, sull'ultimo stato di avanzamento rispettivamente sul conto finale, una detrazione nell'ammontare fissato dall'Amministrazione, la cui somma non può superare il 10% (dieci per cento) dell'importo di contratto. Qualora l'ammontare dell'ultimo stato di avanzamento, ovvero della rata di saldo, non sia sufficiente a coprire l'importo della penale, essa potrà essere applicata anche agli stati di avanzamento precedenti.

Se i documenti previsti ed elencati al punto 10.2. vengono presentati in modo incompleto, viene effettuata, sull'ultimo stato di avanzamento rispettivamente sul conto finale, una detrazione nell'ammontare fissato dall'Amministrazione, che comunque non può superare 1/10 del contratto.

11. Provvedimenti per contrastare il lavoro nero

L'appaltatore ed i relativi sub-appaltatori devono munire i propri operai impiegati nel cantiere, di tessera di riconoscimento, corredata da fotografia e contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro.

Al fine di una agevole e rapida verifica della corretta posizione contributiva ed assicurativa degli operai impiegati in cantiere, l'appaltatore dovrà farsi carico di tenere e conservare in cantiere un libro giornale delle presenze della mano d'opera, nel quale dovrà tempestivamente registrare sia il nominativo che i dati anagrafici di ogni operaio con fotocopia leggibile di documento di riconoscimento valido, nel momento stesso in cui questi pone piede per la prima volta in cantiere. Tale onere è esteso anche alla tempestiva registrazione degli operai di tutte le ditte incaricate dall'appaltatore, con sola esclusione dei semplici fornitori.

Su semplice richiesta della direzione dei lavori o del coordinatore della sicurezza l'appaltatore dovrà essere in grado di documentare la corretta posizione contributiva ed assicurativa di tutti gli operai riportati nel registro di cui al precedente comma; dovrà inoltre garantire che ogni operaio agevoli le operazioni di verifica che la direzione lavori o il coordinatore della sicurezza intendessero effettuare nei limiti delle proprie competenze, esibendo anche, ai fini di una univoca identificazione, un documento di riconoscimento valido.

In caso di accertata inosservanza da parte dell'appaltatore degli obblighi di cui sopra, verrà applicata una penale, pari al 1 % della produzione teorica giornaliera, per ogni giorno di inadempimento, da portare in detrazione nello stato di avanzamento immediatamente successivo alla data dell'accertamento; è prevista inoltre l'obbligatoria segnalazione agli enti contributivi/assicurativi ed alla Procura della Repubblica.

12. Piani dell'opera dell'appaltatore

L'appaltatore s'impegna a realizzare i disegni completi di dettaglio e di montaggio relativi alle opere a lui commissionate nei formati richiesti dalla DL, senza pretese di compenso; tali progetti devono essere sottoposti alla DL per verifica. La presentazione deve avvenire senza ostacolare lo svolgimento della progettazione e della costruzione. In seguito all'approvazione dei disegni, l'appaltatore non è comunque dispensato dalla responsabilità di esecuzione.

13. Disegni costruttivi, piani dettagliati e piani di montaggio dell'appaltatore

Tutta la documentazione grafica e tecnica che deve essere prodotta dall'appaltatore (come ad es. statica, piani di montaggio, disegni di opere, di dettagli e disegni costruttivi, liste pezzi nonché proposte di campionario) deve tener conto dei tempi e quindi adattarsi in tal senso a tutti i lavori delle diverse categorie. Tale documentazione va poi presentata per l'approvazione alla DL.

Alla richiesta di approvazione vanno allegati tutti i permessi e gli attestati relativi.

Ciò deve avvenire al massimo entro 2 settimane prima dell'inizio di produzione, in modo che le decisioni necessarie possano essere prese senza provocare ritardi nella progettazione e nella costruzione. La procedura di adattamento ed approvazione non esonera comunque l'appaltatore dalla esclusiva responsabilità per la propria opera, per quanto riguarda la sua esattezza e realizzazione entro i termini stabiliti.

14. Documenti soggetti all'imposta di bollo a carico dell'appaltatore

I seguenti documenti sono soggetti ai sensi della normativa vigente all'imposta di bollo, che è carico dell'appaltatore:

- processo verbale di consegna;
- verbale di sospensione e di ripresa lavori;
- certificato e verbale di ultimazione dei lavori;
- determinazione ed approvazione dei nuovi prezzi non contemplati nel contratto;
- Certificato di ultimazione dei lavori;
- certificato di collaudo;
- certificato di regolare esecuzione.

15. Sono a carico dell'Appaltatore gli ulteriori oneri ed obblighi:

- a) Riunioni di coordinamento - L'appaltatore dovrà provvedere alla condotta effettiva dei lavori con personale tecnico idoneo, numericamente adeguato alle necessità. L'appaltatore risponde dell'idoneità di tutto il suo personale impiegato. L'appaltatore è tenuto a partecipare per tramite di personale qualificato e/o addetto alle riunioni di coordinamento indette dalla DL secondo le necessità dell'appalto determinate dalla DL stessa.
- b) Cronoprogramma dell'appaltatore - L'Appaltatore, senza pretesa di ulteriori compensi, dovrà redigere e trasmettere il proprio cronoprogramma di dettaglio di intervento, con chiara evidenza dello stato di avanzamento atteso dell'intera procedura. Il cronoprogramma dell'appaltatore non può essere in conflitto con gli oneri contrattuali né con l'offerta. Esso costituisce mero ausilio per il controllo dell'avanzamento da parte della Direzione dei Lavori. L'appaltatore dovrà rielaborare il proprio cronoprogramma di intervento coordinato con gli altri eventuali appaltatori anche più volte nel corso della fornitura su semplice richiesta della Direzione dei Lavori senza compenso aggiuntivo.

Art. 26 Fallimento o risoluzione ed obblighi dell'appaltatore in caso di presentazione della domanda di concordato ex art. 40 CC (codice della crisi di impresa e dell'insolvenza)

1. Fatto salvo quanto previsto dai commi 4 e 5 dell'art. 124 del D.lgs. 36/2023, l'Amministrazione, in caso di liquidazione giudiziale, di liquidazione coatta e concordato preventivo oppure di risoluzione del contratto ai sensi dell'articolo 122 del D.Lgs 36/2023 ovvero di recesso dal contratto ai sensi degli articoli 88, comma 4-ter e 92, comma 4, del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 oppure in caso di dichiarazione giudiziale di inefficacia del contratto, interpella progressivamente i soggetti che hanno partecipato all'originaria procedura di gara. La consultazione avviene in base alla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento dell'esecuzione o del completamento dei lavori alle medesime condizioni già proposte dall'originario aggiudicatario in sede di offerta.
2. Ai sensi dell'art. 124 comma 5 del D.Lgs. 36/2023 per i contratti in corso di esecuzione, alle imprese che hanno depositato la domanda di accesso al concordato preventivo, anche ai sensi dell'articolo 44, comma 1, del codice della crisi di impresa e dell'insolvenza, di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, si applicano i commi 1 e 2 dell'articolo 95 dello stesso codice. Nel caso in cui la domanda di cui al primo periodo sia stata depositata dopo l'adozione del provvedimento di aggiudicazione, la stipulazione del contratto deve essere

autorizzata nel termine previsto dal comma 4, ai sensi dell'articolo 95, commi 3 e 4, del codice di cui al decreto legislativo n. 14 del 2019.

3. Qualora in corso di esecuzione del contratto di fornitura si verifichi uno degli eventi di cui agli artt. 95 e 97 del CCI l'appaltatore è obbligato a dare tempestiva comunicazione dell'intervenuto deposito della domanda e trasmettere tempestivamente all'amministrazione la relazione del professionista indipendente con cui si attesta la conformità al piano, ove predisposto, e la ragionevole capacità di adempimento. Di tale continuazione può beneficiare, in presenza dei requisiti di legge, anche la società cessionaria o conferitaria d'azienda o di rami d'azienda cui i contratti siano trasferiti, purché in possesso dei requisiti per la partecipazione alla gara e per l'esecuzione del contratto. Le disposizioni del presente comma si applicano anche nell'ipotesi in cui l'impresa sia stata ammessa al concordato liquidatorio quando il professionista indipendente attesta che la continuazione è necessaria per la migliore liquidazione dell'azienda in esercizio.

Art. 26/bis Modificazioni soggettive

Si applicano le disposizioni di cui all'art. 68 commi 17 e 18 e dell'art. 97 del D.lgs. 36/2023.

Art. 27 Prezzi d'appalto e oneri vari dell'Appaltatore

I prezzi sono stati ricavati principalmente utilizzando il prezzario Regione Sardegna 2024. Nei casi in cui le voci di interesse non erano presenti o non erano sufficientemente dettagliate, è stato utilizzato il prezzario DEI 2025. Per alcune voci specifiche e specialistiche non presenti in nessuno dei prezzari precedenti si è ricorso ad analisi prezzi basate su analisi di mercato. Per il dettaglio si rimanda ai documenti di Analisi Prezzi.

I prezzi compensano l'appaltatore d'ogni spesa che è obbligato a sostenere per dare perfettamente compiuto sotto le condizioni stabilite dal presente capitolato speciale, e collocato in opera ed al posto previsto, ciò a cui si riferisce ciascun prezzo, rimanendo convenuto contrattualmente essere tutto compreso, senza eccezione, nei relativi prezzi unitari a misura.

Art. 28 Piano di sicurezza e coordinamento

1. Tutti i costi della sicurezza, sia i costi della sicurezza speciali elencati nel Piano di Sicurezza e Coordinamento (articolo 100 d.lgs. n. 81/2008), sia i costi di sicurezza di legge, non possono essere soggetti a ribasso d'asta.
2. I costi della sicurezza non soggetti a ribasso sono complessivamente pari a 6.242,19 euro, come da Piano di Sicurezza e Coordinamento (art. 100, D.lgs. n. 81/2008). I costi di sicurezza di legge sono già compresi in misura percentuale fissa in ogni singolo prezzo unitario così come risultante dal computo estimativo, salvo che l'appaltatore abbia indicato una percentuale diversa in sede di gara.
3. Il piano di sicurezza e di coordinamento è conservato in cantiere nell'ufficio del direttore dei lavori per essere esibito alle autorità competenti preposte alle verifiche ispettive di controllo dei cantieri in sede di controllo ispettivo.

CAPO II – Prescrizioni particolari

Art. 29 Garanzia

La ditta aggiudicataria deve garantire che tutti i materiali, le attrezzature, i componenti, impiegati per la realizzazione delle opere oggetto dell'appalto, siano di note e primarie case costruttrici e rappresentino quanto di meglio che si possa concepire secondo le più aggiornate tecniche in campo impiantistico.

La ditta aggiudicataria è obbligata a riparare e/o sostituire gratuitamente nel più breve tempo possibile quelle parti della fornitura che per qualità, carenze costruttive od imperfetto montaggio si dimostrassero difettose.

Art. 30 Modalità e termini di pagamento

Il compenso da corrispondere risulterà in funzione delle prestazioni effettivamente eseguite ed approvate. I pagamenti avverranno con la seguente suddivisione:

- 90% secondo gli stati d'avanzamento
- 10% all'esito positivo del Collaudo finale

L'ammontare del singolo stato d'avanzamento verrà determinato in base alla documentazione contabile dalla DL e verrà emesso con cadenza al massimo mensile.

Art. 31 Disposizioni particolari riguardanti l'appalto

1. Disposizioni generali

- L'appaltatore dichiara che il termine fissato per la formulazione dell'offerta ha consentito all'Appaltatore un accurato esame del progetto ed un attento studio dei luoghi interessati dall'esecuzione delle opere e che la documentazione di gara è stata ritenuta sufficiente.
- L'appaltatore dichiara che tutti i documenti d'Appalto erano sufficienti ed atti ad individuare completamente le opere oggetto dell'Appalto ed a consentire l'esatta valutazione di tutte le prestazioni e relativi oneri connessi, conseguenti e necessari per l'esecuzione a regola d'arte delle forniture.
- L'appaltatore dichiara di aver attentamente esaminato ed accettato, una per una, tutte le clausole contrattuali, nessuna esclusa, contenute in tutta la documentazione d'appalto.

2. Clausola sociale

Per i contratti relativi ai lavori si applica la clausola di revisione prezzi prevista dall'art. 60 del D.Lgs. 36/2023

3. Interpretazione del contratto e del capitolato speciale

In caso di discordanza tra i vari elaborati di progetto vale la soluzione più aderente alle finalità per le quali il lavoro è stato progettato e, comunque, quella meglio rispondente ai criteri di ragionevolezza e di buona tecnica esecutiva.

In caso di norme del presente Capitolato speciale tra loro non compatibili o apparentemente non compatibili, trovano applicazione in primo luogo le norme eccezionali o quelle che fanno eccezione a regole generali, in secondo luogo quelle maggiormente conformi alle disposizioni legislative o regolamentari oppure all'ordinamento giuridico, in terzo luogo quelle di maggior dettaglio e infine quelle di carattere ordinario.

L'interpretazione delle clausole contrattuali, così come delle disposizioni del presente Capitolato speciale, è fatta tenendo conto delle finalità del contratto e dei risultati ricercati con l'attuazione del progetto approvato; per ogni altra evenienza trovano applicazione gli articoli da 1362 a 1369 del codice civile.

Art. 32 Proprietà degli elaborati progettuali

I diritti di proprietà e/o di utilizzazione e sfruttamento economico del progetto rimarranno di titolarità esclusiva dell'Amministrazione che potrà, quindi, disporre, senza alcuna restrizione, la pubblicazione, la diffusione, l'utilizzo, la vendita, la duplicazione e la cessione anche parziale.

Art. 33 Direzione dei lavori

1. I lavori verranno diretti da *(da definire)*. L'Aggiudicatario dovrà eseguire scrupolosamente, nella esecuzione dei lavori, gli ordini che verranno impartiti dal Direttore dei Lavori. I disegni di cantiere, i particolari costruttivi, le varianti e infine le proposte e richieste che l'Aggiudicatario avanzerà alla Stazione Appaltante, dovranno essere vagliati dal Direttore dei Lavori che, dopo averne determinato i rapporti con il contratto ed il presente Capitolato, li trasmetterà al Responsabile Unico del Procedimento, il quale adotterà i provvedimenti di competenza.
2. Resta comunque inteso, in modo inequivocabile, che eventuali lavori che dovessero comportare un aumento di spesa sul prezzo globale dell'appalto, dovranno essere direttamente e preventivamente autorizzati per iscritto dalla Stazione Appaltante

Art. 34 Ordine da tenersi nell'andamento dei lavori

1. In genere l'Appaltatore avrà facoltà di sviluppare i lavori nel modo che crederà più conveniente per darli perfettamente compiuti nel termine contrattuale, purché esso, a giudizio della direzione, non risulti pregiudizievole alla buona riuscita delle fasi successive dell'opera ed agli interessi della Stazione Appaltante.
2. La Stazione Appaltante si riserva in ogni modo il diritto di ordinare l'esecuzione di un determinato lavoro entro un prestabilito termine di tempo o di disporre l'ordine di esecuzione dei lavori nel modo che riterrà più conveniente, specialmente in relazione alle esigenze dipendenti dalla esecuzione di opere ed alla consegna delle forniture escluse dall'appalto, senza che l'Appaltatore possa rifiutarsi o farne oggetto di richiesta di speciali compensi.
3. L'Appaltatore presenterà alla Direzione dei Lavori per l'approvazione, prima dell'inizio lavori (e anticipando tale scadenza di un lasso temporale adeguato all'espletamento degli obblighi di cui al D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i.), il programma esecutivo, secondo il comma 10, art. 43 del D.P.R. n. 207/2010, in armonia col programma di cui all'art. 128 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i.

Art. 35 Spese contrattuali, imposte e tasse

1. Sono a carico dell'Aggiudicatario senza diritto di rivalsa:
 - a) le spese contrattuali;
 - b) le tasse e gli altri oneri per l'ottenimento di tutte le licenze tecniche occorrenti per l'esecuzione dei lavori e la messa in funzione degli impianti;
 - c) le tasse e gli altri oneri dovuti ad enti territoriali (occupazione temporanea di suolo pubblico, passi carrabili, permessi di scarico, canoni di conferimento a discarica ecc.) direttamente o indirettamente connessi alla gestione del cantiere e all'esecuzione dei lavori;
 - d) le spese, le imposte, i diritti di segreteria e le tasse relativi al perfezionamento e alla registrazione del contratto.

2. Sono altresì a carico dell'Aggiudicatario tutte le spese di bollo per gli atti occorrenti per la gestione del lavoro, dalla consegna alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio. Qualora, per atti aggiuntivi o risultanze contabili finali determinanti aggiornamenti o conguagli delle somme per spese contrattuali, imposte e tasse, le maggiori somme sono comunque a carico dell'Aggiudicatario.
3. A carico dell'Aggiudicatario restano inoltre le imposte e gli altri oneri, che, direttamente o indirettamente gravano sui lavori e sulle forniture oggetto dell'appalto.

Art. 36 Materiali da costruzione

1. Si deve rinunciare possibilmente all'impiego di legno esotico.
2. Fermo restando quanto previsto al punto 3 i prodotti forniti non possono superare i valori limite stabiliti dalle vigenti norme in materia di valori ammissibili di emissione di formaldeide e/o concentrazione di amianto. L'amministrazione committente si riserva di far esaminare gli elementi forniti da un Laboratorio autorizzato, a spese dell'impresa. Nel caso di superamento dei valori limite, l'impresa sarà obbligata a ritirare tempestivamente i prodotti ed a sostituirli a proprie spese con prodotti adeguati e ciò anche dopo la scadenza del periodo di garanzia.
3. Disposizioni per la regolamentazione dell'emissione di formaldeide in ambienti di vita e soggiorno:
 - a) Tutti i materiali, le colle e le vernici utilizzati all'interno dell'edificio devono essere omologati per interni e certificati secondo le norme EN vigenti in materia. I singoli pannelli, i prodotti compositi, gli arredi e i rivestimenti nella loro interezza e in generale tutti i prodotti non devono superare i valori limite stabiliti dalle vigenti norme in materia di valori ammissibili d'emissione di formaldeide.
 - b) Si veda in particolare: il D.M. 10.10.2008 e relativa circolare esplicativa, e le linee guida dell'Organizzazione Mondiale della Sanità (WHO:2000).
 - c) Si prescrive pertanto all'appaltatore di utilizzare materiali che non contengano la formaldeide come ingrediente per la loro preparazione o con emissione di formaldeide inferiore ai limiti prescritti dalla normativa vigente.
 - d) Si richiede perciò di presentare alla DL le schede di sicurezza SDS (Safety Data Sheet) di ogni materiale usato che possa potenzialmente rilasciare formaldeide.
 - e) In particolare dovranno essere fornite le SDS di:
 - Pannelli a base legno (pannelli di particelle, pannelli di fibre, compensato, OSB);
 - Materiali isolanti (lana di roccia, lana di vetro, lana di legno);
 - Schiume isolanti (termiche, fonoassorbenti, idrorepellenti);
 - Vernici e solventi;
 - Resine e colle;
 - Pavimenti in legno e/o compositi.
 - f) Si possono distinguere alcune categorie di utilizzo dei materiali sopracitati:
 - rivestimenti di pareti o soffitti (in particolare i fonoassorbenti);
 - mobili in serie, ulteriormente suddivisibili in mobili contenitori, piani di lavoro, sedie;
 - mobili su misura.
 - g) Si richiede pertanto l'impiego dei seguenti materiali per la produzione delle precedenti categorie:
 - rivestimenti fonoassorbenti: utilizzo esclusivo di supporti in pannello di fibre di legno certificato in classe F4stars (F****), (il limite di classificazione più severo previsto dalla Building Standard Law giapponese) o certificato da enti certificatori accreditati in ambito dell'UE (Unione Europea), SEE (Spazio Economico Europeo), EFTA (Associazione Europea di Libero Scambio) o facenti parte dell'accordo EA MLA e MLA IAF (accreditamento delle certificazioni). I certificati dovranno garantire il rispetto di almeno 1/2 dei limiti previsti per la classe E1.
 - mobili in serie (mobili contenitori e piani di lavoro): utilizzo di pannelli in classe E1 con rivestimento melaminico, laminato, o impiallacciato, corredati di certificazione e rapporto di prova secondo i metodi specificati nel D.M. 10.10.2008.

- mobili in serie (sedute e schienali in multistrato): utilizzo di pannelli in classe E1, corredati di certificazione e rapporto di prova secondo i metodi specificati nel D.M. 10.10.2008.
 - mobili su misura: utilizzo di pannello certificato in classe F4stars (F****) con rivestimento melaminico o laminato o certificato da enti certificatori accreditati in ambito della UE (Unione Europea), SEE (Spazio Economico Europeo), EFTA (Associazione Europea di Libero Scambio) o facenti parte dell'accordo EA MLA e MLA IAF (accreditamento delle certificazioni). I certificati dovranno garantire il rispetto di almeno 1/2 dei limiti previsti per la classe E1; in caso di rivestimenti di pannelli con impiallaccature di legno, l'appaltatore dovrà produrre un rapporto di prova del pannello impiallacciato secondo i metodi specificati nel D.M. 10.10.2008
- h) Tutti i pannelli a base di legno dovranno essere accompagnati da rapporti di prova prodotti sui lotti di materiale utilizzati per la consegna se non sono presenti certificazioni di prodotto
- i) Sarà onere della D.L. la verifica della concentrazione di formaldeide in aria dei vani, che dovrà risultare inferiore ai limiti previsti dalle linee guida dell'Organizzazione Mondiale della Sanità (WHO:2000), nel rispetto di quanto previsto dal D.M. 10.10.2008.
4. Di tutti gli oneri, obblighi e prestazioni sopra specificati è già stato tenuto conto nello stabilire i prezzi dei lavori, pertanto non spetta alcun compenso separato.